SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 122/L

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2005, n. **133.**

Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.

05G0160

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 123/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2005, n. **134.**

Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose.

05G0155

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. **132.**

Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato *B*;

Vista la direttiva 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 30 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 dell'11 ottobre 2000, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 3 marzo 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; ai fini del presente decreto si intende per:

a) «sperma»: il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato e diluito;

b) «centro di raccolta dello sperma»: uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale è prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;

c) «centro di magazzinaggio dello sperma»: uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale è immagazzinato sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;

d) «veterinario responsabile di un centro»: il veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di raccolta e nel centro di magazzinaggio, delle disposizioni di cui al presente decreto;

e) «veterinario ufficiale»: veterinario designato tra i propri dipendenti dal Ministero della salute o dalla regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze;

f) «partita»: una quantità di sperma compresa in uno stesso certificato;

g) «Paese di raccolta»: lo Stato membro o il Paese terzo nel quale lo sperma è raccolto e dal quale è spedito verso uno Stato membro;

h) «laboratorio riconosciuto»: il laboratorio autorizzato dall'autorità sanitaria competente ad effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento;

i) «raccolta»: un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento.

2. Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889.

3. Restano salve le disposizioni comunitarie o nazionali del settore zootecnico che disciplinano l'organizzazione della fecondazione artificiale in generale e la distribuzione di sperma in particolare.

Art. 2.

Scambi

1. Lo sperma può essere spedito verso il territorio di altro Stato membro soltanto se soddisfa le seguenti condizioni generali:

a) che la raccolta e il trattamento o l'immagazzinamento, a seconda dei casi, siano effettuati in uno o più centri di raccolta o di magazzinaggio riconosciuti sotto l'aspetto sanitario ai sensi dell'articolo 4, in vista della fecondazione artificiale e ai fini degli scambi intracomunitari;

b) provenga da animali della specie bovina, il cui stato sanitario sia conforme alle disposizioni dell'allegato *B*;

c) che la raccolta, il trattamento, il deposito ed il trasporto avvengano in conformità delle disposizioni degli allegati *A* e *C*;

d) che sia scortato durante il trasporto da un certificato sanitario conforme alle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1.

Art. 3.

Prescrizioni per l'afta epizootica

1. Non è ammesso il rifiuto di sperma di tori vaccinati contro l'afta epizootica. Tuttavia, qualora lo sperma sia stato ottenuto da un toro vaccinato nei confronti dell'afta epizootica durante i 12 mesi antecedenti la raccolta, il 5 per cento dello sperma di ogni raccolta, con un minimo di 5 lamelle, destinata ad essere inviata in un altro Stato membro, è sottoposto con esito negativo, ad una prova di isolamento del *virus* per la ricerca dell'afta epizootica in un laboratorio dello Stato membro destinatario o in un laboratorio da esso designato.

Art. 4.

Riconoscimento dei centri di raccolta e di magazzinaggio

1. Le regioni, constatato il rispetto delle disposizioni previste nell'allegato *A* e delle ulteriori disposizioni sanitarie in materia, riconoscono i centri di raccolta o di magazzinaggio di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

2. Le regioni assicurano la permanente conformità dei centri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, ai requisiti stabiliti dalla disciplina comunitaria specifica, compresi quelli di cui agli allegati al presente decreto, anche mediante ispezioni veterinarie periodiche e comunicano al Ministero della salute i dati relativi ai centri riconosciuti ed ogni successiva variazione.

3. Qualora sia accertato il venire meno di uno dei requisiti stabiliti dalla disciplina comunitaria specifica, le regioni provvedono a sospendere o a revocare il riconoscimento concesso, anche su segnalazione di irregolarità comunicate loro dal Ministero della salute, sulla base di informazioni pervenute da Stati membri di destinazione dello sperma.

4. Il Ministero della salute, sulla base dei dati forniti dalle regioni ai sensi del comma 2, predispone una lista nazionale per i centri di raccolta ed una per i centri di magazzinaggio dello sperma e provvede alla loro trasmissione agli altri Stati membri ed alla Commissione europea, comunicando loro anche le eventuali successive variazioni.

Art. 5.

Prescrizioni di certificazione e divieti

1. L'introduzione di sperma di animali della specie bovina è subordinata alla presentazione di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato *D* e rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di raccolta. Tale certificato deve:

a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di raccolta e in lingua italiana;

b) scortare, nell'esemplare originale, la partita fino a destinazione;

c) prevedere un solo destinatario.

2. La competente autorità sanitaria vieta l'introduzione nel territorio nazionale di partite di sperma:

a) quando dall'esame della relativa documentazione risulti che non sono state rispettate le condizioni e le garanzie previste all'articolo 2;

b) quando si sospetti che lo sperma sia infetto o contaminato da germi patogeni, adottando tutte le misure necessarie, compresa la quarantena, al fine di emettere un preciso giudizio sulle manifestazioni che hanno destato il sospetto.

3. I divieti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, devono consentire, peraltro, se non vi si oppongono motivi di polizia sanitaria, la possibilità che lo speditore o il suo mandatario chiedano la rispedizione all'origine.

4. Quando l'introduzione delle partite di sperma è stata vietata per uno dei motivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, ed il Paese di raccolta non autorizzi entro trenta giorni la rispedizione, l'autorità veterinaria competente può ordinarne la distruzione a spese dell'interessato.

5. Le decisioni prese dalle competenti autorità sanitarie in applicazione dei commi 2, 3 e 4, devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi, nonché all'autorità veterinaria competente dello Stato membro di raccolta o di provenienza; su richiesta, tali decisioni motivate debbono essere comunicate, immediatamente e per iscritto, allo speditore o al suo mandatario, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle disposizioni vigenti, nonché delle forme e dei termini per avvalersi di tali mezzi.

Art. 6.

Parere veterinario

1. Gli speditori di sperma di cui sia stata vietata la introduzione in Italia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, hanno il diritto di ottenere, prima dell'adozione di qualsiasi altra misura, salvo la distruzione quando ciò sia indifferibile per ragioni di polizia veterinaria, il parere di un esperto veterinario al fine di determinare se siano state osservate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2.

2. L'esperto veterinario, di cui al comma 1, deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ma diversa da quella italiana e da quella del Paese speditore ed essere scelto tra quelli inseriti nell'elenco stabilito dalla Commissione stessa su proposta degli Stati membri.

Art. 7.

Elenco comunitario dei Paesi terzi

1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina da Paesi terzi è consentita soltanto quando il Paese di origine è compreso in un elenco predisposto ed eventualmente modificato dalla Commissione europea; l'elenco e le sue modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministero della salute, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

2. L'importazione è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della salute ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 8.

Elenco comunitario dei centri di raccolta e magazzinaggio

1. L'importazione di sperma di animali della specie bovina è consentita soltanto quando il centro di raccolta o di magazzinaggio dello sperma da cui proviene è inserito in un elenco predisposto, ed eventualmente modificato o integrato, dalla Commissione europea.

2. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le caratteristiche e il modello del marchio utilizzato nei centri di raccolta e di magazzinaggio.

Art. 9.

Ulteriori prescrizioni per l'importazione

1. Lo sperma deve provenire da animali che, immediatamente prima della raccolta, abbiano soggiornato per almeno sei mesi nel territorio di un Paese terzo compreso nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'importazione è subordinata, inoltre, alla condizione che lo sperma risponda alle norme di polizia sanitaria adottate dalla Comunità europea.

3. Si applicano, per analogia, le disposizioni di cui all'articolo 3.

Art. 10.

Certificato sanitario

1. L'importazione dello sperma può essere autorizzata soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario, rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo di raccolta. Tale certificato deve:

a) essere redatto almeno in una delle lingue dello Stato membro destinatario e nella lingua italiana, se il controllo all'importazione previsto all'articolo 11, si effettua in un ufficio del territorio italiano;

b) scortare lo sperma in un esemplare originale;

c) consistere di un solo foglio;

d) prevedere un solo destinatario.

2. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito dalla Comunità europea.

Art. 11.

Controlli veterinari all'importazione

1. Le importazioni di sperma da Paesi terzi sono soggette alle norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni, in particolare a

quelle relative alle misure adottate a seguito dei controlli veterinari sui prodotti nonché alle misure di salvaguardia da adottare.

Art. 12.

Controlli veterinari negli scambi

1. Agli scambi intracomunitari di sperma si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.

Art. 13.

Ispezioni comunitarie

1. Esperti veterinari della Commissione europea possono procedere, in collaborazione con le autorità competenti, a controlli *in loco* ai fini della corretta applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento.

2. Il Ministero della salute adotta le misure eventualmente necessarie, per tener conto dei risultati di tale controllo comunicatigli dalla Commissione europea.

Art. 14.

Clausola di non preferenza per le importazioni

1. Fino alla data di entrata in vigore delle decisioni della Comunità europea previste dagli articoli 7, 8 e 9, alle importazioni di sperma dai Paesi terzi, non si applicano condizioni più favorevoli di quelle risultanti dall'applicazione dell'allegato A-capitolo II.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. È ammesso agli scambi intracomunitari e alle importazioni lo sperma raccolto, trattato e immagazzinato entro il 31 dicembre 2004 in conformità alla disciplina previgente a condizione che sia conforme alla medesima disciplina e sia accompagnato dal modello di certificazione veterinaria da esso previsto.

Art. 16.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/43/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.

Art. 17.

Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226, e successive modificazioni.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

STORACE, *Ministro della salute*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO A (previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e))

CAPO I

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO UFFICIALE DEI CENTRI

1. I centri di raccolta dello sperma devono:
   a) essere posti in permanenza sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile del centro autorizzato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
   b) disporre almeno di:
      1. opportuni locali di stabulazione degli animali ,con possibilità di isolamento;
      2. impianti per la raccolta dello sperma,comprendenti un locale separato per la pulizia,la disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;
      3. un locale per il trattamento dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;
      4. un locale di magazzinaggio dello sperma, il quale non deve trovarsi necessariamente nello stesso luogo;

   c) essere costruiti o isolati in modo da prevenire qualsiasi contatto col bestiame all'esterno;

   d) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta,di trattamento e di magazzinaggio dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;

   e) disporre di locali di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione degli animali;

   f) essere progettati in modo che la zona di stabulazione degli animali sia materialmente separata dal locale per il trat-tamento dello sperma e che ambedue siano separati dal locale di magazzinaggio dello sperma.

2. I centri di magazzinaggio dello sperma devono:

   a) essere posti in permanenza sotto la sorveglianza di un veterinario responsabile del centro autorizzato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

   b) essere costruiti o isolati in modo da prevenire qualsiasi contatto col bestiame all'esterno;

   c) essere costruiti in modo che le attrezzature di magazzinaggio possano essere agevolmente pulite e disinfettate.

CAPO II

CONDIZIONI RELATIVE ALLA SORVEGLIANZA UFFICIALE DEI CENTRI

1. I centri di raccolta devono:

   a) essere sorvegliati in modo che in essi siano ospitati soltanto animali della specie di cui si deve raccogliere lo sperma;tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di raccolta, sempre che essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle specie di cui si deve raccogliere lo sperma e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;

   b) essere sorvegliati per accertare che siano tenuti un registro di tutti i bovini presenti presso lo stabilimento,con l'annotazione di tutti i particolari relativi alla razza,alla data di nascita e all'identificazione di ciascuno di essi, nonché un registro concernente tutti i controlli relativi alle malattie e tutte le vaccinazioni effettuate su ciascun animale;

c) essere soggetti a regolari ispezioni effettuate almeno due volte all'anno da un veterinario ufficiale,nel quadro dei controlli permanenti sulle condizioni di riconoscimento e sorveglianza;

d) essere soggetti ad una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate;inoltre,le visite devono essere autorizzate secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;

e) disporre di personale tecnicamente competente,adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche igieniche per la prevenzione della propagazione delle malattie;

f) essere soggetti ad appropriata sorveglianza,tale da assicurare che:

1) in ogni centro riconosciuto possa essere trattato ed immagazzinato soltanto sperma raccolto presso un centro riconosciuto senza venire in contatto con altro sperma. Lo sperma che non sia stato raccolto presso un centro riconosciuto può comunque essere trattato presso un centro riconosciuto,a condizione che:

a) detto sperma sia ottenuto da bovini che soddisfano le condizioni prescritte all'allegato B, capo I, punto 1, lettera d);

b) il trattamento sia effettuato con attrezzature diverse o in un momento diverso da quello in cui è trattato lo sperma destinato agli scambi intracomunitari. In questo ultimo caso le attrezzature devono essere pulite e sterilizzate dopo l'uso;

c) questo sperma non possa essere oggetto di scambi intracomunitari e non possa, in nessun momento, venire in contatto o essere immagazzinato con sperma destinato agli scambi intracomunitari;

d) detto sperma sia identificabile attraverso l'apposizione di un contrassegno distinto da quello previsto al punto 8).

Anche gli embrioni surgelati possono essere immagazzinati in centri di raccolta riconosciuti, purché:

a) tale magazzinaggio sia autorizzato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;

b) gli embrioni siano conformi ai requisiti di cui al D.P.R 11 febbraio 1994, n. 241, recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina;

c) gli embrioni siano immagazzinati in appositi recipienti separati nei locali autorizzati per il magazzinaggio dello sperma;

2)la raccolta,il trattamento e il magazzinaggio dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali, nelle più rigorose condizioni igieniche;

3)ogni strumento che venga a contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta e il trattamento sia opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego, fatta eccezione per gli strumenti monouso;

4)i prodotti di origine animale impiegati per il trattamento dello sperma —compresi additivi o diluente — siano stati ottenuti da fonti che non presentino alcun rischio per la salute o siano stati trattati prima dell'uso in maniera da impedire tale tipo di rischi;

5)i recipienti destinati al magazzinaggio e al trasporto siano opportunamente disinfettati o sterilizzati prima dell'inizio del riempimento,fatta eccezione per i recipienti monouso;

6)l'agente criogeno impiegato non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale;

7)ogni singola dose di sperma sia chiaramente contrassegnata con indicazioni che permettano di determinare agevolmente la data di raccolta,la razza e l'identificazione dell'animale donatore,il numero di riconoscimento del centro;

8)il locale di magazzinaggio deve essere conforme alle condizioni specifiche relative alla sorveglianza dei centri di magazzinaggio dello sperma di cui al punto 2.

2. I centri di magazzinaggio devono:

a) essere sorvegliati mediante la registrazione di tutti i movimenti dello sperma (all'interno e all'esterno del centro) e dello status dei tori donatori il cui sperma è immagazzinato nei centri stessi,che deve essere conforme ai requisiti del presente decreto;

b) essere soggetti a regolari ispezioni effettuate almeno due volte all'anno da un veterinario ufficiale,nel quadro dei controlli permanenti sulle condizioni di riconoscimento e sorveglianza;

c) essere soggetti ad una sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate; inoltre, le visite devono essere autorizzate secondo le condizioni stabilite dal veterinario responsabile del centro;

d) disporre di personale tecnicamente competente,adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione e alle tecniche igieniche per la prevenzione della propagazione delle malattie;

e) essere soggetti ad appropriata sorveglianza,tale da assicurare che:

1) in ogni centro di magazzinaggio riconosciuto possa essere immagazzinato soltanto sperma raccolto presso un centro riconosciuto a norma del presente decreto,che non deve venire in contatto con altro sperma.
Inoltre,in ogni centro di magazzinaggio riconosciuto può essere introdotto solo sperma proveniente da un centro di raccolta o di magazzinaggio riconosciuto e trasportato in condizioni che offrano tutte le garanzie sanitarie e che non deve venire in contatto con altro sperma.

2) Anche gli embrioni surgelati possono essere immagazzinati in centri di raccolta riconosciuti,purché:
a) tale magazzinaggio sia autorizzato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
b) gli embrioni siano conformi ai requisiti di cui al D.P.R 11 febbraio 1994, n. 241, recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina;
c) gli embrioni siano immagazzinati in appositi recipienti separati nei locali autorizzati per il magazzinaggio dello sperma;

3) il magazzinaggio dello sperma possa aver luogo soltanto negli appositi locali,nelle più rigorose condizioni igieniche;

4) ogni strumento che venga a contatto con lo sperma sia opportunamente disinfettato o sterilizzato prima dell'impiego,fatta eccezione per gli strumenti monouso;

5) i recipienti destinati al magazzinaggio e al trasporto siano opportunamente disinfettati o sterilizzati prima dell'inizio del riempimento,fatta eccezione per i recipienti monouso;

6) l'agente criogeno impiegato non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale;

7) ogni singola dose di sperma sia chiaramente contrassegnata con indicazioni che permettano di determinare agevolmente la data di raccolta,la razza e l'identificazione dell'animale donatore,il numero di riconoscimento del centro di raccolta.

ALLEGATO B (previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b))

CAPO I

CONDIZIONI APPLICABILI ALL'AMMISSIONE DEGLI ANIMALI NEI CENTRI RICONOSCIUTI DI RACCOLTA DELLO SPERMA

1. Tutti gli animali della specie bovina ammessi in un centro di raccolta dello sperma devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere stati sottoposti ad un periodo di quarantena di almeno ventotto giorni nelle installazioni che sono specialmente riconosciute a questo fine dalle competenti autorità dello Stato membro ed in cui si trovano solo animali artiodattili che presentano almeno lo stesso stato sanitario;

b) essere stati scelti prima della quarantena di cui alla lettera a) da allevamenti che, secondo il disposto di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, siano ufficialmente indenni da brucellosi e da tubercolosi. Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in mandrie di stato inferiore;

c) provenire da allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica, quale definita nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, o da fattrici sottoposte, con esito negativo, a un controllo eseguito secondo quanto disposto all'allegato D (capitolo II) del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 dopo che gli animali siano stati allontanati dalla fattrice. Nel caso di animali ottenuti per trasferimento di embrione,per "fattrice "si intende l'animale che riceve l'embrione. Se questa esigenza non può essere soddisfatta,lo sperma non può essere ammesso agli scambi prima che il donatore abbia raggiunto l'età di 2 anni e sia stato esaminato, con risultato negativo, conformemente al capo II, punto 1,lettera c);

d) essere stati sottoposti, entro i ventotto giorni precedenti il periodo di quarantena di cui alla lettera a), con risultati negativi in tutti i casi, alle prove seguenti, eccezion fatta per quanto riguarda l'esame per la ricerca degli anticorpi della BVD/MD di cui al punto 5):

1)per la tubercolosi bovina, intradermoreazione alla tubercolina secondo la procedura descritta nell'allegato B del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

2)per la brucellosi bovina,un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato C del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

3)per la leucosi bovina enzootica,un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato D, capitolo II, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

4)per la IBR/IPV,una prova sierologica (virus intero)su un campione di sangue,se gli animali non provengono da un allevamento indenne da IBR/IPV secondo la definizione di cui agli **articoli 2.3.5.3.del Codice zoosanitario** internazionale;

5)per la BVD/MD, una prova di isolamento del virus o una prova per la ricerca dell'antigene del virus, e un esame sierologico per determinare la presenza o l'assenza di anticorpi.

L'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio può permettere che le prove di cui alla lettera d) siano effettuate su campioni prelevati nel luogo di quarantena. In questo caso, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) non può iniziare prima della data del prelievo dei campioni. Tuttavia, se una delle prove elencate alla lettera a) dà esito positivo, l'animale in questione è immediatamente ritirato dal locale d'isolamento. In caso di isolamento in gruppo, il periodo di quarantena di cui alla lettera a) può iniziare, per gli altri animali, solo dopo l'allontanamento dell'animale che è risultato positivo.

e) essere stati sottoposti durante il periodo di quarantena di cui alla lettera a)e almeno ventuno giorni dopo la loro messa in quarantena (almeno sette giorni dalla loro messa in quarantena per la ricerca di Campylobacter foetus ssp. venerealis e Trichomonas foetus), con risultati negativi,alle prove seguenti,fatta eccezione per l'esame sierologico per la ricerca degli anticorpi della BVD/MD :

1)per la brucellosi bovina, un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato C del **decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196**;

2)per la IBR/IPV, un esame sierologico (virus intero)su un campione di sangue.

Se un animale risulta positivo,deve essere immediatamente allontanato dalle stazioni di quarantena e gli altri animali dello stesso gruppo devono rimanere in quarantena ed essere sottoposti nuovamente alle prove, con esito negativo,non prima che siano trascorsi ventuno giorni dall'allontanamento dell'animale risultato positivo;

3)per la BVD/MD, una prova di isolamento del virus o una prova per la ricerca dell'antigene del virus, e un esame sierologico per determinare la presenza o l'assenza di anticorpi.

Solo se non si registrano casi di sieroconversione negli animali risultati sieronegativi prima del loro ingresso nella stazione di quarantena, gli animali (sia sieronegativi che sieropositivi) possono essere ammessi al centro di raccolta dello sperma.

Se si registrano casi di sieroconversione, tutti gli animali che permangono sieronegativi dovrebbero essere mantenuti in quarantena per un periodo prolungato,finché non si registrino più casi di sieroconversione nel gruppo per un periodo di tre settimane. Gli animali risultati positivi agli esami sierologici possono essere ammessi ai centri di raccolta dello sperma;

4)per il Campylobacter foetus ssp.venerealis ,

a) nel caso di animali di età inferiore a sei mesi o mantenuti a partire da quell'età in un gruppo dello stesso sesso prima della quarantena,un solo esame su un campione di liquido di lavaggio vaginale artificiale o di materiale prepuziale;
b) nel caso di animali di età pari o superiore a sei mesi che potrebbero essere entrati in contatto con femmine prima della quarantena, un esame effettuato tre volte a intervalli di una settimana su un campione di liquido di lavaggio vaginale artificiale o di materiale prepuziale;

5)per il Trichomonas foetus ,

a) nel caso di animali di età inferiore a sei mesi o mantenuti a partire da quell'età in un gruppo dello stesso sesso prima della quarantena,un solo esame su un campione di materiale prepuziale;
b) nel caso di animali di età pari o superiore a sei mesi che potrebbero essere entrati in contatto con femmine prima della quarantena, un esame effettuato tre volte a intervalli di una settimana su un campione di materiale prepuziale;

Se una delle prove di cui sopra risulta positiva,l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso dell'isolamento in gruppo, le competenti autorità prendono le misure necessarie per permettere che gli animali restanti siano ammessi al centro di raccolta conformemente all'allegato;

f) prima della spedizione iniziale di sperma di tori risultati positivi agli esami sierologici della BVD/MD, un campione di sperma di ciascun animale deve essere sottoposto a una prova di isolamento del virus o a un test ELISA per la ricerca di antigeni della BVD/MD. In caso di risultato positivo, il toro deve essere allontanato dal centro e tutto il suo sperma distrutto.

2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.

3. Gli animali possono essere ammessi nel centro di raccolta dello sperma soltanto con l'esplicito permesso del veterinario del centro. Tutti i movimenti di entrata e di uscita devono essere registrati.

4. Tutti gli animali ammessi nel centro di raccolta dello sperma devono essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e, fatte salve le disposizioni del punto 5, devono provenire da una stazione di isolamento di cui al punto 1, lettera a), che al giorno della consegna risponda ufficialmente alle condizioni seguenti:

a) sia situata al centro di una zona,del raggio di 10 km,nella quale per almeno trenta giorni non si siano manifestati casi di afta epizootica;

b) sia indenne,da almeno tre mesi,da afta epizootica e brucellosi;

c) sia indenne,almeno da trenta giorni,da qualsiasi malattia dei bovini soggetta ad obbligo di denuncia ai sensi dell'allegato E del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

5. A condizione che le esigenze del punto 4 risultino rispettate e che durante i precedenti dodici mesi siano stati effettuati gli esami di routine di cui al capitolo II,gli animali possono essere trasferiti da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ad un altro di livello sanitario equivalente senza l'obbligo dell'isolamento e delle prove, a condizione che il trasferimento sia diretto. Che l'animale interessato non venga a contatto diretto o indiretto con animali artiodattili di stato sanitario inferiore e che il mezzo di trasporto sia stato disinfettato prima dell'uso. Se i centri di raccolta dello sperma fra i quali ha luogo lo spostamento si trovano in due Stati membri diversi, deve essere rispettato quanto previsto dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

CAPO II

ESAMI DI ROUTINE DA EFFETTUARE SU TUTTI I BOVINI DI UN CENTRO RICONOSCIUTO DI RACCOLTA DELLO SPERMA

1. Tutti i bovini presenti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma devono essere sottoposti almeno una volta all'anno, e con esito negativo, alle prove seguenti:

a) per la tubercolosi bovina, intradermoreazione alla tubercolina secondo la procedura descritta nell'allegato B del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

b) per la brucellosi bovina,un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato C del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196

c) per la leucosi bovina enzootica,un esame sierologico secondo la procedura descritta nell'allegato D (capitolo II) del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;

d) per la IBR/IPV,un esame sierologico (virus intero)su un campione di sangue;

e) per la BVD/MD,un esame sierologico per la ricerca di anticorpi effettuato soltanto sugli animali sieronegativi.

Se un animale risulta positivo agli esami sierologici,tutte le eiaculazioni di tale animale raccolte dopo l'ultimo esame con esito negativo devono essere eliminate o risultare negative a un esame virologico;

f) per il Campylobacter foetus ssp.venerealis , un esame su un campione di materiale prepuziale. Devono essere sottoposti a esame solo i tori utilizzati per la produzione di sperma o che entrano in contatto con tori utilizzati per la produzione di sperma. I tori che vengono reimpiegati per la produzione dello sperma dopo un'interruzione di oltre sei mesi devono essere sottoposti a esame almeno trenta giorni prima di riprendere la produzione.

g) per il Trichomonas foetus ,un esame su un campione di materiale prepuziale. Devono essere sottoposti a esame solo i tori utilizzati per la produzione di sperma o che entrano in contatto con tori utilizzati per la produzione di sperma. I tori che vengono reimpiegati per la produzione dello sperma dopo un'interruzione di oltre sei mesi devono essere sottoposti a esame almeno trenta giorni prima di riprendere la produzione.

2. Tutte le prove devono essere effettuate presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.

3. Se una delle suddette prove risulta positiva,l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto dopo l'ultima prova negativa non può essere ammesso agli scambi intracomunitari, fatta eccezione,per quanto riguarda la BVD/MD, per lo sperma di ogni eiaculato che sia risultato negativo alla prova per la BVD/MD.

4. Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro a partire dalla data dell'esame risultato positivo è immagazzinato separatamente e non può essere ammesso agli scambi intracomunitari finché non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro.

ALLEGATO C (previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e))

CONDIZIONI RELATIVE ALLO SPERMA DESTINATO AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI O IMPORTATO NELLA COMUNITÀ

1. Lo sperma deve provenire da animali che:

a) non mostrino segni clinici di malattia il giorno della raccolta;

b) i) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei dodici mesi precedenti la raccolta;
ii)siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei dodici mesi precedenti la raccolta,nel cui caso il 5 % dello sperma di ogni raccolta (con un minimo di 5 lamelle) deve essere sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica;

c) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica nei trenta giorni immediatamente precedenti la raccolta;

d) nel caso della raccolta di sperma fresco,immediatamente prima della raccolta abbiano soggiornato presso un centro riconosciuto di raccolta dello sperma per un periodo continuo di almeno trenta giorni;

e) non vengano ammessi alla monta naturale;

f) si trovino presso centri di raccolta dello sperma,che siano rimasti indenni da afta epizootica da tre mesi almeno prima della raccolta fino a trenta giorni dopo la raccolta o, nel caso di raccolta di sperma fresco, fino alla data di spedizione e che siano situati al centro di una zona del raggio di 10 km,nella quale per almeno trenta giorni non si siano verificati casi di afta epizootica;

g) abbiano soggiornato presso centri di raccolta dello sperma che,nel periodo compreso fra trenta giorni prima della raccolta e trenta giorni dopo la raccolta dello sperma o,nel caso di sperma fresco,fino alla data di spedizione, siano rimasti indenni dalle malattie dei bovini soggette ad obbligo di denuncia ai sensi dell'allegato E, capo I, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

2. Occorre aggiungere gli antibiotici sottoelencati per ottenere le concentrazioni indicate dello sperma diluito definitivo: almeno:
a) 500 µg di streptomicina per ml di diluito finale;
b) 500 UI di penicillina per ml di diluito finale;
c) 150 µg di lincomicina per ml di diluito finale;
d) 300 µg di spectinomicina per ml di diluito finale.

3. È possibile anche usare una concentrazione diversa di antibiotico con effetto equivalente contro campilobatteri, leptospire e micoplasmi.

4. Subito dopo l'aggiunta degli antibiotici lo sperma diluito deve essere tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti.

5. Lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve:

a) essere immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di trenta giorni prima della spedizione. Tale prescrizione non si applica allo sperma fresco;
b) essere trasportato nello Stato membro destinatario in recipienti puliti,disinfettati o sterilizzati prima dell'impiego e sigillati e numerati prima della loro uscita dal locale di magazzinaggio riconosciuto.

ALLEGATO D (previsto dall'articolo 5, comma 1)

CERTIFICATO SANITARIO PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI SPERMA DI ANIMALI DOMESTICI DELLA SPECIE BOVINA A NORMA DELLA DIRETTIVA 88/407/CEE DEL CONSIGLIO

1. Stato membro di origine e autorità competente.	2. Certificato sanitario n.

A. ORIGINE DELLO SPERMA

3. Numero di riconoscimento del centro di origine/provenienza della partita: raccolta/magazzinaggio ([1])

4. Nome e indirizzo del centro di origine/provenienza della partita: raccolta/magazzinaggio ([1])	5. Nome e indirizzo dello speditore
6. Paese e località di carico	7. Mezzo di trasporto

B. DESTINAZIONE DELLO SPERMA

8. Stato membro di destinazione	9. Nome ed indirizzo del destinatario

C. IDENTIFICAZIONE DELLO SPERMA

10. Contrassegno di identificazione delle dosi ([2])	11. Numero di dosi	12. Numero di riconoscimento del centro di raccolta di origine

D. INFORMAZIONI SANITARIE

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che

a) lo sperma sopradescritto è stato raccolto, trattato e/o immagazzinato in condizioni rispondenti alle norme stabilite dalla direttiva 88/407/CEE;

b) lo sperma sopradescritto è stato inviato al luogo di carico in recipiente sigillato e in condizioni rispondenti alle norme della direttiva 88/407/CEE e reca il numero...;

c) Lo sperma sopradescritto proviene da tori che:

a. non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta ([1]);

oppure

b. sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta, nel cui caso il 5% dello sperma di ogni raccolta (con un minimo di 5 lamelle) deve essere sottoposto, con esito negativo, ([1]), a una prova di isolamento del virus per la ricerca dell'afta epizootica nel laboratorio di................. ([3]);

d) lo sperma è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni prima della spedizione ([4]).

E. DURATA DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

13. Data e luogo........................	14. Nome e qualifica del veterinario ufficiale	15. Firma e timbro del veterinario ufficiale

([1]) Depennare la menzione inutile.
([2]) Corrispondente all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma.
([3]) Nome del laboratorio, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 88/407/CEE.
([4]) Questa voce può essere cancellata in caso di sperma fresco.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art.1, commi 1 e 3, e l'allegato *B* della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003), così recitano

«Art. 1. *Delega al Governo per Pattuazione di direttive comunitarie.* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

1. *(Omissis).*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

ALLEGATO *B*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 200l, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.

2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.

2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.

2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

2003/50/CE del Consiglio, dell'il giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.».

La direttiva 2003/43/CE è pubblicata in GUCE n. L. 143 l'11 giugno 2003. La direttiva 88/407/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 194 del 22 luglio 1988.

Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:

«Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari».

Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca:

«Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli vetermari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea».

Il decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1992, n. 226, reca:

«Regolamento di attuazione della direttiva 88/407/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina, tenuto anche conto della direttiva 90/120/CEE.».

Il decreto del Ministro della Sanità in data 30 aprile 1996, reca:

«Attuazione della direttiva 93/60/CEE recante modificazioni alla direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali delle specie bovina, e che ne estende il campo di applicazione allo sperma bovino fresco. Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1992, n. 226».

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, reca:

«Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Note all'art. 1.

La legge 30 aprile 1976, n. 397, reca:

«Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea».

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, reca:

«Attuazione delle direttive comunitarie n. 72/462 relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonché n. 77/96 relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina» ed è Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1982, n. 333, S.O.

Nota all'art. 11.

Per il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 12.

Per il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, vedi note alle premesse.

Note all'art. 16.

L'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, così recita:

«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

Per la direttiva 2003/43/CE, vedi note alle premesse.

05G0159

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 giugno 2005.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 17 maggio 2005, dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO VII DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 con il quale si autorizzano operazioni di concambio di titoli di Stato mediante l'utilizzazione di un sistema telematico di negoziazione, gestito da società autorizzate ai sensi dell'art. 66, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la nota n. 52004 del 12 maggio 2005 del Dipartimento del Tesoro - Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.a. che in data 17 maggio sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi dell'art. 3, comma 1 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150;

Vista la nota n. 53895 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 17 maggio 2005 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 20 maggio 2005 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Vista la nota n. 547324 del 1º giugno 2005 pervenuta in data 17 giugno 2005 con la quale la Banca d'Italia comunica di aver provveduto agli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 10 del predetto decreto 4 agosto 2003, che dispone l'accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito delle operazioni di concambio, i relativi prezzi di emissione e di scambio, nonché il capitale residuo circolante;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 22 aprile 2005 n. 16440, in base al quale i decreti di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico vengono firmati dal direttore della «Direzione II»:

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 4,25% 1º febbraio 2003/1º febbraio 2019 cod. IT0003493258 per l'importo nominale di € 460.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 105,6653 sono stati riacquistati BTP 4,75% 15 marzo 2006 cod. IT0003088959 per nominali € 475.829.000,00 al prezzo di € 102,147.

A fronte dell'emissione di BTP 4,25% 1º febbraio 2003/1º febbraio 2019 cod. IT0003493258 per l'importo nominale di € 347.500.000,00 al prezzo medio ponderato di € 105,6681 sono stati riacquistati BTP 2,75% 15 maggio 2006 cod. IT0003477111 per nominali € 364.898.000,00 al prezzo di € 100,628.

A fronte dell'emissione di BTP 4,25% 1º febbraio 2003/1º febbraio 2019 cod. IT0003493258 per l'importo nominale di € 225.000.000,00 al prezzo medio ponderato di € 105,6672 sono stati riacquistati BTP 2,75% 1º settembre 2006 cod. IT0003522254 per nominali € 235.951.000,00 al prezzo di € 100,76.

A fronte dell'emissione di BTP 4,25% 1º febbraio 2003/1º febbraio 2019 cod. IT0003493258 per l'importo nominale di € 241.500.000,00 al prezzo medio ponderato di € 105,6627 sono stati riacquistati CCT T.V. 1º marzo 2006 cod. IT0001321774 per nominali € 254.435.000,00 al prezzo di € 100,288.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 17 maggio 2005, è la seguente:

Titolo emesso			Importo in circolazione
BTP 4,25%	1º febbraio 2003/2019	(IT0003493258)	20.091.000.000,00

Titoli riacquistati			Importo in circolazione
BTP 4,75 %	15 marzo 2001/06	(IT0003088959)	13.536.671.000,00
BTP 2,75 %	15 maggio 2003/06	(IT0003477111)	12.461.688.000,00
BTP 2,75 %	1º settembre 2003/06	(IT0003522254)	15.022.250.000,00
CCT T.V.	1º marzo 1999/06	(IT0001321774)	13.069.254.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2005

Il direttore: CANNATA

05A07154

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2002, 4 aprile 2003, 9 luglio 2003, 19 novembre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 25 marzo 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata fino al 2 agosto 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 luglio 2002, protocollo n. 63507;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2002, 4 aprile 2003, 9 luglio 2003, 19 novembre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004 e 25 marzo 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 agosto 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06956

DECRETO 30 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 13 dicembre 2004 e 11 aprile 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto dell'11 gennaio 2002, è stata prorogata fino all'8 agosto 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Grana Padano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 9 maggio 2005, protocollo n. 62180;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 11 gennaio 2002, ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Grana Padano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 13 dicembre 2004 e 11 aprile 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 agosto 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 11 gennaio 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06955

DECRETO 30 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione Qualità Agroalimentare S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 25 marzo 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. Certificazione Qualità Agroalimentare S.r.l.», con decreto 19 aprile 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 aprile 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese», allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 19 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione Qualità Agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 25 marzo 2005, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreto 25 marzo 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 16 agosto 2005.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 19 aprile 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06954

DECRETO 30 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 25 marzo 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con decreto 19 aprile 2002 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 aprile 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine «Prosciutto Veneto Berico Euganeo», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 marzo 2005, protocollo numero 61573;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 19 aprile 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico Euganeo» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 19 aprile 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 16 agosto 2005.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 19 aprile 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06952

DECRETO 30 giugno 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Taleggio», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Taleggio», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 18 dicembre 1998 con il quale l'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Taleggio»;

Visto il decreto 28 dicembre 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di contro1lo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2002;

Visto il decreto 22 aprile 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 28 dicembre 2001, è stato differito di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2002;

Visto il decreto 2 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001 e 22 aprile 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2002;

Visto il decreto 20 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002 e 2 luglio 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 dicembre 2002;

Visto il decreto 11 marzo 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002 e 20 novembre 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 2 aprile 2003;

Visto il decreto 1° luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 11 marzo 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 31 luglio 2003;

Visto il decreto 4 novembre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 1° luglio 2003, è stato prorogato fino al rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» che avverrà con apposito decreto ministeriale;

Vista la comunicazione del Consorzio Tutela Taleggio datata 11 novembre 2001, con la quale viene confermato per il controllo denominazione di origine protetta «Taleggio», l'organismo denominato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26;

Considerato che l'organismo «Certiprodop - Società di Certficazione Prodotti Alimentari S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indi-

cazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Taleggio» allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Taleggio»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Taleggio», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Taleggio» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Taleggio», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Taleggio» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» immette anche

nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Taleggio» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Taleggio».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Taleggio», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06957

DECRETO 30 giugno 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 18 dicembre 1998 con il quale l'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Visto il decreto 28 dicembre 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2002;

Visto il decreto 22 aprile 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 28 dicembre 2001, è stato differito di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2002;

Visto il decreto 2 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001 e 22 aprile 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2002;

Visto il decreto 20 novembre 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002 e 2 luglio 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 dicembre 2002;

Visto il decreto 11 marzo 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002 e 20 novembre 2002, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 2 aprile 2003;

Visto il decreto 1º luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 11 marzo 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 31 luglio 2003;

Visto il decreto 4 novembre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 1º luglio 2003, è stato prorogato fino al rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» che avverrà con apposito decreto ministeriale;

Vista la comunicazione del Consorzio Tutela Quartirolo Lombardo datata 15 novembre 2001, con la quale viene confermato per il controllo denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», l'organismo

denominato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26;

Considerato che l'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Quartirolo Lombardo» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo» anche mediante immissione

nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Quartirolo Lombardo» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Quartirolo Lombardo».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 123, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06958

DECRETO 30 giugno 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 17 giugno 2002 con il quale l'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;

Considerato che l'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano» allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato denominato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le Denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1º luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pecorino Toscano» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Pecorino Toscano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Pecorino Toscano».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Certiprodop - Società di certificazione prodotti alimentari S.r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06959

DECRETO 6 luglio 2005.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Strevi» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;

Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte in data 3 marzo 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Strevi»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Strevi (Alessandria) il 31 marzo 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Strevi» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino «Strevi» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Strevi» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Strevi» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, il vino con la denominazione di origine controllata «Strevi», sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Strevi» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Strevi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Strevi» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «STREVI»

Art. 1.
Denominazione dei Vini

La Denominazione di Origine Controllata «Strevi» è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per la seguente tipologia:

«Strevi» passito.

Art. 2.
Base ampelografica

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Moscato bianco al 100%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito è interamente compresa nel territorio amministrativo del comune di Strevi in provincia di Alessandria.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della iscrizione all'Albo, unicamente i vigneti acclivi, ubicati in pendii e dossi collinari soleggiati, a struttura prevalentemente di derivazione argillosamarnosa e calcarea. Tenuto conto delle specifiche esigenze del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito, sono da considerarsi idonei soltanto i vigneti in esposizione solare sui versanti collinari est, sud, ovest.

La giacitura dei terreni vitati, per favorire l'insolazione, deve essere collinare con quota altimetrica minima di 160 metri s.l.m., con esclusione dei vigneti di basso o di fondo valle, ombreggiati, pianeggianti o umidi.

Forme di allevamento e sistemi di potatura sono quelli tradizionali: la controspalliera con vegetazione assurgente; il guyot tradizionale, il cordone speronato basso. Per i nuovi impianti ed i reimpianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti con una densità di almeno 4.000 viti ad ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito non deve essere superiore a 6.000 kg per ettaro in coltura specializzata ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata mediante cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve al momento della raccolta devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12% vol. Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito che intendono fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5% vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito con la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo, deve essere di 5.400 kg per ettaro in coltura specializzata. In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto di nuovo impianto dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come sotto appresso specificato:

al terzo anno di impianto:

«Strevi» passito: resa 3.200 kg/ha;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;

al quarto anno di impianto:

«Strevi» passito: resa uva 3.780 kg/ha;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;

al quinto anno di impianto:

«Strevi» passito: resa uva 4.320 kg/ha;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;

al sesto anno di impianto:

«Strevi» passito: resa uva 4.860 kg/ha;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;

al settimo anno di impianto:

«Strevi» passito: resa uva 5.400 kg/ha;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento dopo la raccolta, al sole ed all'aria aperta; all'aria aperta in cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati, in camera termoidrocondizionata escludendo il riscaldamento dell'uva e dell'ambiente.

Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio del comune di Strevi e dei comuni confinanti con lo stesso (Acqui Terme, Cassine, Morsasco, Orsara Bormida, Ricaldone, Rivalta Bormida, Visone).

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad un periodo di affinamento e invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1° ottobre dell'anno di produzione delle uve.

La resa massima del vino non deve essere superiore al 50% del rapporto uva vino e la produzione massima del vino non deve essere superiore a 3.000 litri/ha.

La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di 2.700 litri per ettaro in coltura specializzata. In particolare il vigneto di nuovo impianto, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come appresso specificato:

al terzo anno di impianto:

«Strevi» passito con menzione «vigna»;

produzione massima vino: 1.620 litri/ha;

al quarto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 1.890 litri/ha;

al quinto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 2.160 litri/ha;

al sesto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 2.430 litri/ha;

al settimo anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna»;
produzione massima vino: 2.700 litri/ha;

È consentito l'uso di botti di legno.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro, più o meno intenso con eventuali riflessi ambrati;

odore: ampio e caratteristico.

sapore: dolce, armonico, caratteristico, talvolta con predominanza di frutti maturi;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol, di cui almeno 12,50% vol effettivi;

per il vino «Strevi» passito con l'indicazione «vigna»: 20% vol di cui almeno 13% vol effettivi;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

Alla Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione della Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito è consentito l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a frazioni, aree, località, cascine o vigneti comprese nel territorio di produzione di cui all'art. 3, purché le uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree geografiche o toponomastiche.

È obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito la Denominazione di Origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal corrispondente toponimo purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la Denominazione di Origine Controllata «Strevi» passito.

Art. 8.
Confezionamento

Per l'immissione al consumo non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1 con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità non superiore a 50 cl.

05A06929

DECRETO 6 luglio 2005.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Matera» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per il riconoscimento della d.o.c. «Matera» e fatta propria dalla regione Basilicata, in data 13 maggio 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Matera»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Matera il 22 marzo 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;

Viste le istanze e controdeduzioni avverso al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, inviate dal Consorzio di tutela primitivo di Manduria, dal Coordinamento Regionale Città del Vino - Puglia, dal comune di Sava e dal comune di Erchie, rispettivamente con note del 22 aprile 2005, 25 maggio 2005, 8 giugno 2005 e 15 giugno 2005, con le quali viene contestato l'utilizzo del nome del vitigno «primitivo» in riconoscimenti di nuove denominazioni

di origine controllata atteso che lo stesso trova radici storiche, colturali e culturali legate a territori della provincia di Taranto;

Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella seduta del 23 giugno 2005, nell'esaminare le sopradette istanze e controdeduzioni ha rilevato, che il vitigno «primitivo n.» già da tempo rientra fra le varietà raccomandate e autorizzate, oggi idonee alla coltivazione, oltre che nelle province della regione Puglia, anche nelle province di Potenza, Matera, Caserta, Benevento, Salerno, Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Latina; che la regione Basilicata con delibera della giunta regionale in data 30 dicembre 2004 ha provveduto a confermare nella classificazione delle varietà di vite, per la produzione di uva da vino, fra gli altri, il vitigno «primitivo n.» come idoneo alla coltivazione nella regione stessa; che l'accordo del 3 febbraio 2005 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente tutela e valorizzazione delle produzioni ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione, consente alle regioni interessate, in futuro, di limitare l'uso del nome del vitigno stesso a determinati vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica nell'ambito degli specifici disciplinari di produzione nonché, a determinati territori di produzione, ha ritenuto, per le motivazioni sopraesposte, di non doversi accogliere le suddette istanze e controdeduzioni al parere citato nelle premesse;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino «Matera» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Matera» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Matera» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, il vino con la denominazione di origine controllata «Matera», sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Matera» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Basilicata, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera», solo per le tipologie «rosso», «moro», «bianco» e «spumante», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Matera» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«MATERA»

Art. 1.
Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Matera» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Matera» Rosso;

«Matera» Primitivo;

«Matera» Moro;

«Matera» Greco;

«Matera» Bianco;

«Matera» Spumante.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Matera» Rosso:

Sangiovese: minimo 60%; Aglianico: minimo 10%; Primitivo: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 20%.

«Matera» Primitivo:

Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Moro:

Cabernet Sauvignion: minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Greco:

Greco bianco: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.

«Matera» Bianco:

Malvasia bianca di Basilicata: minimo 70%; Greco bianco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 20%.

«Matera» Spumante:

Malvasia bianca di Basilicata: minimo 70%; Greco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Matera.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.

Densità di impianto.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per le uve a bacca bianca che per le uve a bacca nera.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice.

È facoltà della regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per le pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Forzature ed irrigazione.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcoolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva Tonnellate/ettaro	Titolo alcoolometrico volumico naturale minimo % vol.
«Matera» Rosso	10	11,50
«Matera» Primitivo	10	12,50
«Matera» Moro	10	11,50
«Matera» Greco	10	10,50
«Matera» Bianco	10	10,50
«Matera» Spumante	10	12,00

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

L'esubero potrà essere destinato, se ne sussistono i requisiti, all'ottenimento della I.G.T. Basilicata.

Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza, l'intera partita non potrà essere rivendicata a d.o.c. «Matera».

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata nella vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della regione Basilicata.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere realizzate nella stessa area di vinificazione.

La spumantizzazione deve essere effettuata all'interno della zona di vinificazione di cui al comma 1.

La spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Matera» spumante deve essere effettuata con fermentazione in bottiglia o con metodo classico, ai sensi del regolamento CE n. 1493/99.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

Resa uva/vino e vino/ha.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte per le elaborazioni dei vini spumanti, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino
«Matera» Rosso	70
«Matera»Primitivo	70
«Matera» Moro	70
«Matera» Greco	70
«Matera» Bianco	70
«Matera» Spumante	70

Ai limiti suddetti è ammessa una tolleranza massima del 5%, senza che abbia diritto alla rivendicazione a denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

2;L'immissione al consumo delle tipologie «Matera» Rosso, «Matera» Primitivo, «Matera» Moro può avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Matera» Rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: complesso, fruttato;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.

«Matera» Primitivo:

colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso, persistente caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5g/l;

estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.

«Matera» Moro:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso, persistente;

sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.

«Matera» Greco:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;

acidità totale minima: 5.0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19.0 g/l.

«Matera» Bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, secco, sapido;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;

acidità totale minima: 5.0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19.0 g/l.

«Matera» Spumante:

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino;

profumo: fruttato, tipico, gradevole;

sapore: tipico, caratteristico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol.;

acidità totale minima: 5.0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18.0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.

L'art. 7.
Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, a norma di legge, il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Matera» Rosso, «Matera» Primitivo, «Matera» Moro, l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri.

Per la tappattura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.

05A06930

DECRETO 6 luglio 2005.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Dolcetto di Dogliani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla Regione Piemonte in data 1° ottobre 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrerre dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, — la denuncia dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Dolcetto di Dogliani», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

3. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per la seguente tipologia:

«Dolcetto di Dogliani».

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con la denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio dei comuni di: Bastia, Belvedere Langhe, Clavesana, Cigliè, Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Cigliè ed in parte dal territorio dei comuni di Roddino e Somano.

Tale zona è così delimitata: da una linea che partendo dalla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il confine comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il confine comunale tra Monchiero e Monforte d'Alba. Segue detto confine che, passando per quota 308, 311, 323, raggiunge il confine comunale di Dogliani in prossimità di cascina Michelotti. Segue quindi il confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino a quota 385.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente Riavolo fino all'incontro dello stesso con il confine comunale di Cissone indi piega a destra seguendo il confine comunale tra Cissone e Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Dogliani in prossimità di quota 609. Prosegue lungo il confine comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a cascina Bicocca. Raggiunge il concentrico di Somano e, in prossimità di quota 516, si inserisce sulla provinciale di Somano-Dogliani che segue in direzione di Dogliani fino in prossimità di quota 362 allorché incontra il confine comunale di Dogliani.

Indi la linea di delimitazione prosegue seguendo successivamente il confine tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Murazzano, tra Clavesana e Marsaglia, tra Rocca Ciglié e Marsaglia, tra Rocca Ciglié e Castellino Tanaro, tra Rocca Ciglié e Niella Tanaro, tra Ciglié e Niella Tanaro, tra Ciglié e Mondovì, tra Bastia e Mondovì, tra Bastia e Carrù, tra Clavesana e Carrù, tra Farigliano e Carrù, tra Farigliano e Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra Dogliani e Lequio Tanaro, tra Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Doc «Dolcetto di Dogliani» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera e guyot)) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino «Dolcetto di Dogliani» ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico mm. naturale
«Dolcetto di Dogliani»	8.000	11,00% vol

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine «Dolcetto di Dogliani» con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 7.200.

La resa massima della uve in vino non deve essere superiore al 70%, qualora la resa uva vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla produzione del vino «Dolcetto di Dogliani» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol.

La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico mm. naturale
«Dolcetto di Dogliani»	4.300	11,50 % vol

al quarto anno

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico mm. naturale
«Dolcetto di Dogliani»	5.000	11,50 % vol

al quinto anno

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico mm. naturale
«Dolcetto di Dogliani»	5.800	11,50 % vol

al sesto anno

vini	resa uva kg/ha	titolo alcolometrico volumico mm. naturale
«Dolcetto di Dogliani»	6.500	11,50 % vol

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale può fissare i limiti massimi di vino per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» devono essere effettuate all'interno della provincia di Cuneo. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione le aziende ricadenti in provincia di Savona che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa uva/vino	produzione max di vino
«Dolcetto di Dogliani»	70%	5.600 l/ha

Per l'impiego della menzione «vigna, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. È consentita a scopo migliorativo, una volta sola per ogni partita e previa segnalazione agli organismi competenti, l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» più giovane a vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» più vecchio e viceversa.

5. Per la a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto.

Per il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» non è consentito che la scelta vendemmiale derivi dalla Denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani superiore» o «Dogliani».

6. Il vino destinato a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» può essere classificato, con le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, animandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

«Dolcetto di Dogliani» con menzione «vigna: 11,50%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani», è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani», la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Dolcetto di Dogliani», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento.

1. I contenitori in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» per la commercializzazione devono essere di vetro, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» con menzione «vigna» seguito dal relativo toponimo, per la commercializzazione deve essere immesso al consumo in bottiglie di capacità nominale inferiore a 500 cl con esclusione di contenitori di capacità nominale di 200 c1.

05A06961

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 giugno 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Carisma società cooperativa a responsabilità limitata», in Borgo San Martino.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003 con il quale la società cooperativa «Nuova Carisma Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgo San Martino (Alessandria), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Fulvio Astori ne è stato nominato commissario liquidatore.

Vista la nota con la quale il dott. Fulvio Astori ha comunicato l'impossibilità di accettare l'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Anna Dallera, con studio in Tortona (Alessandria), via Principe Tommaso di Savoia, 15, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Carisma Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgo San Martino (Alessandria) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 9 maggio 2003, in sostituzione del dott. Fulvio Astori, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A07035

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa La Sughereta - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Seneghe, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa La Sughereta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Seneghe (Oristano), costituita in data 21 maggio 1999 con atto a rogito del notaio dott. Passino Carlo di Oristano, n. REA 122692, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Lotto Maria Gabriella, nata a Villagrande (Nuoro) il 29 novembre 1962, con residenza in Selargius (Cagliari), via Loni s.n.c., ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A07036

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Tecnoprojet - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Mogoro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tecnoprojet - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mogoro (Oristano), costituita in data 25 gennaio 2000 con atto a rogito del notaio dott. Piero Angotzi di Oristano, n. REA 123452, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Carta, nato a Bolotana (Nuoro) il 12 maggio 1958, con studio in Oristano, via XX Settembre, 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A07037

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Ambiente - S.c.r.l.», in Pontecagnano Faiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progetto Ambiente - S.c.r.l.», con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), costituita in data 26 novembre 1986 con atto a rogito del notaio dott. Guglielo Barela di Pontecagnano Faiano (Salerno), n. REA 216695, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Bennet Vincenzo, nato a Salerno il 4 marzo 1973, con studio in Mercato San Severino (Salerno), corso Diaz n. 130-3, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A07038

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Laura 87 soc. coop. a r.l.», in Casal del Principe, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Laura 87 soc. coop. a r.l.», con sede in Casal del Principe (Caserta), costituita in data 5 marzo 1987 con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Golia di Aversa (Caserta), n. REA 116740, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Lucia Giovanni, nato a Caserta il 23 agosto 1966, con studio in San Nicola La Strada (Caserta), via Santa Croce, pal. ANSAP, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A07039

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Carovana facchinaggio solidarietà - Società cooperativa a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Carovana facchinaggio solidarietà - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 7 settembre 1993 con atto a rogito del notaio dott. Paolo Di Marcantonio di Bari, n. REA 319341, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Destino Giovanni, nato a Canosa di Puglia (Bari) il 28 settembre 1946, con studio in Canosa di Puglia (Bari), via Andrea Doria n. 22/a, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A07040

DECRETO 8 giugno 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edile Busola - Società cooperativa a r.l.», in Borore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2001, con il quale la società cooperativa «Cooperativa edile Busola - Società cooperativa a r.l.», con sede in Borore (Nuoro) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Maria Dolores Maccioni, ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la dott.ssa Maria Dolores Maccioni comunicava la rinuncia all'incarico affidatole;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Caterina Cicalò, con studio in Nuoro, via Istria n. 13, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edile Busola - Società cooperativa a r.l.», con sede in Borore (Nuoro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 9 febbraio 2001, in sostituzione della dott.ssa Maria Dolores Maccioni, rinunciataria;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A07041

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 giugno 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente di verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizo da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Casaidea», con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito notaio Rodolfo Jannitti Piromallo in data 24 aprile 1986, rep. n. 27424, reg. soc. n. 5944/86 Tribunale di Velletri, BUSC n. 29529, codice fiscale n. 07463020581;

società cooperativa «Il Grano», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Gallelli in data 12 marzo 1991, rep. n. 105989, reg. soc. n. 7484/91 Tribunale di Roma, BUSC n. 32835, codice fiscale n. 04138311008;

società cooperativa «CO.SE. 87», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Luciana Fiumara in data 12 novembre 1987, rep. n. 5658, reg. soc. n. 11957 Tribunale di Roma, BUSC n. 30368, codice fiscale n. 08168200585;

società cooperativa «Idroscalo 2000», con sede in Ostia Lido (Roma), costituita per rogito notaio Giuseppe Troili in data 18 dicembre 1998, rep. n. 45041, reg. soc. n. 38581/99 Tribunale di Roma, BUSC n. 35592, codice fiscale n. 05663501004;

società cooperativa «Editrice Diario Romano», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giorgio Intersimone in data 8 maggio 1998, rep. n. 159332, reg. soc. n. 130328/98 Tribunale di Roma, BUSC n. 35437, codice fiscale n. 05527781008;

società cooperativa «Corrispondenze», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ernestina Annunziata in data 26 febbraio 1986, rep. n. 16109, reg. soc. n. 2692/86 Tribunale di Roma, BUSC n. 29382, codice fiscale n. 07389420584.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 15 giugno 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A07033

DECRETO 20 giugno 2005.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «ARCH», con sede in Frascati (Roma), costituita per rogito notaio Michele Giuliano in data 10 ottobre 1977, rep. n. 16418, reg. soc. n. 4753 Tribunale di Roma, BUSC n. 24020, codice fiscale n. 02966810588;

società cooperativa «Cores - Cooperativa Restitutisti», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Carlo Cavicchioni in data 8 gennaio 1982, rep. n. 607, reg. soc. n. 1711/82 Tribunale di Roma, BUSC n. 27019, codice fiscale n. 05248080581;

società cooperativa «Cincinnato», con sede in Cretone Palombara Sabina (Roma), costituita per rogito notaio Bernardo Ciamei in data 29 ottobre 1944, rep. n. 440355, reg. soc. n. 16 Tribunale di Roma, BUSC n. 13377, codice fiscale n. 86000350586;

società cooperativa «Vittoria Nenni», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Lorenzo Monaco in data 7 luglio 1982, rep. n. 17064, reg. soc. n. 4993 Tribunale di Roma, BUSC n. 27275, codice fiscale n. 05678210583;

società cooperativa «Casa Bella II», con sede in Montelanico (Roma), costituita per rogito notaio Giuseppe Pelloni in data 14 febbraio 1971, rep. n. 13045, reg. soc. n. 1432 Tribunale di Velletri, BUSC n. 20157.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 20 giugno 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A07034

DECRETO 20 giugno 2005.

Rettifica al decreto 31 marzo 2005, concernente la sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Scuola Nuova» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto il verbale redatto in data 30 dicembre 1992 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa con sede in Macerata ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina del liquidatore nella persona della sig.ra Pirro Adele;

Visto il decreto 10 agosto 2001 di questa Direzione con il quale la sig.ra Pirro Adele, a causa del mancato avvio della procedura di liquidazione, è stata sostituita dalla rag. Elsa Corpetti;

Viste le dimissioni rassegnate dalla rag. Elsa Corpetti;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle Direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerata la disponibilità manifestata dal rag. Alessandro Di Marco con comunicazione pervenuta a questa Direzione provinciale del lavoro a mezzo fax in data 29 marzo 2005;

Visto il proprio decreto direttoriale datato 31 marzo 2005 con il quale il rag. Alessandro Di Marco è stato nominato liquidatore in sostituzione del liquidatore dimissionario erroneamente indicato nella persona della sig.ra Pirro Adele;

Atteso che occorre procedere alla rettifica del nominativo del liquidatore dimissionario;

Decreta:

Il rag. Alessandro Di Marco nato a Loreto Aprutino (Pesaro) il 28 gennaio 1958, con studio in Pescara - c.so Vittorio Emanuele II n. 161 - è nominato liquidatore della società cooperativa «Scuola Nuova a r.l.», con sede legale in Macerata, via Carducci n. 20, in sostituzione della rag. Elsa Corpetti liquidatore dimissionario.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, 20 giugno 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

05A07050

DECRETO 28 giugno 2005.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PARMA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 2 del 30 aprile 2002 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Parma e delle «Speciali commissioni»;

Preso atto delle dimissioni rassegnate in data 10 maggio 2002 dal sig. Castellani Giancarlo da componente del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 23 giugno 2005 con la quale l'organizzazione sindacale C.I.S.L. di Parma designa quale proprio rappresentante in seno alla Commissione medesima il sig. Ilari Baldo;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Ilari Baldo è nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. in sostituzione del sig. Castellani Giancarlo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parma, 28 giugno 2005

Il direttore provinciale: BALDINI

05A07043

DECRETO 28 giugno 2005.

Rettifica al decreto 18 aprile 2005, concernente la sostituzione di un componente effettivo in seno alla Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato della provincia di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, riguardante la costituzione della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato;

Visto il decreto del Direttore dell'U.P.L.M.O. n. 19787 del 23 dicembre 1972 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale suddetta;

Visto il decreto del Direttore della Direzione provinciale di lavoro n. 5 del 1° luglio 1999 con il quale il sig. Giorgetti Giuseppe è stato nominato membro effettivo nella Commissione;

Vista la nota del 12 aprile 2005, prot. n. 5602 della Cisl di Macerata con la quale veniva designata la sig.ra Fabbri Lidia Felicita, nata a Torino il 21 ottobre del 1957, quale componente effettivo della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato;

Visto il proprio decreto direttoriale n. 2 del 18 aprile 2005 con il quale veniva rettificata la data di nascita della sig.ra Fabbri Lidia Felicita, in precedenza erroneamente comunicata dalla stessa organizzazione sindacale;

Decreta:

Art. 1.

La data di nascita della sig.ra Fabbri Lidia Felicita, nominata componente effettivo della CISOA con il precitato decreto direttoriale n. 2 del 18 aprile 2005, viene rettificata in «nata a Torino il 21 ottobre del 1954».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Macerata, 28 giugno 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

05A07015

DECRETO 1° luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Nord Edil Società cooperativa a responsabilità limitata», in Alessandria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ALESSANDRIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che attribuisce all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha conservato, in via transitoria, alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 con cui è stata riordinata la materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto la relazione di mancata revisione effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa di seguito indicata;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande intese ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Nord Edil Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alessandria, via Tripoli n. 22, costituita in data 5 luglio 2001 con atto a rogito notaio Ricaldone Raffaella, repertorio n. 3703, codice fiscale e iscrizione registro imprese di Alessandria n. 01928880069, R.E.A. n. 211589, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alessandria, 1° luglio 2005

Il direttore provinciale reggente: CORBELLI

05A06986

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 4 luglio 2005.

Individuazione, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, delle localizzazioni dei telefoni pubblici a pagamento, nelle quali possono essere applicati gli obblighi di fornitura del servizio universale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», nel seguito chiamato «Codice»;

Visto l'art. 56, comma 2, del codice che prevede che il Ministero delle comunicazioni, nel seguito chiamato «Ministero», previa consultazione dei soggetti interessati, individui le localizzazioni nelle quali sia presente ampia disponibilità di servizi telefonici pubblici a pagamento, per cui non possono essere prescritti gli obblighi del servizio universale di cui all'art. 53 del codice, fatti salvi i diritti di accesso per i disabili, ai sensi dell'art. 57 del codice;

Vista la delibera n. 290/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante «Determinazione di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Tenuto conto del grande sviluppo del servizio radiomobile che ha portato ad una diminuzione del traffico telefonico effettuato tramite la telefonia pubblica a pagamento;

Tenuto conto della diffusione delle carte a codice prepagate offerte da operatori diversi dal fornitore del servizio universale e rivolte principalmente a clienti interessati al traffico etnico internazionale;

Tenuto conto dell'elevata concentrazione di servizi analoghi a quello dei telefoni pubblici a pagamento, comunemente chiamati «phone centers» posti in zone a maggiore densità etnica;

Considerato che alcune nuove realtà territoriali presentano una ampia possibilità di scelta di operatori, servizi e condizioni economiche dimostrate da una drastica contrazione del traffico effettuato dai telefoni pubblici a pagamento soggetti agli obblighi di servizio universale, particolarmente in alcune aree localizzate tra quelle ad alta frequentazione di persone, come nel caso delle stazioni ferroviarie e delle loro aree circostanti;

Rilevata l'esistenza di una effettiva concorrenza nel traffico originato dai telefoni pubblici a pagamento nelle predette aree ad alta frequentazione per le quali possono non essere più applicabili gli obblighi di fornitura del servizio universale;

Visti gli atti della pubblica consultazione, effettuata ai sensi dell'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del codice, sono individuate negli allegati che fanno parte integrante del presente provvedimento, le localizzazioni dei telefoni pubblici a pagamento per le quali, vista l'ampia disponibilità in termini di operatori e servizi analoghi possono essere non applicati gli obblighi di fornitura del servizio universale.

2. Rimangono in vigore le misure speciali atte a garantire la disponibilità di apparecchiature telefoniche pubbliche a pagamento accessibili agli utenti finali disabili, ai sensi dell'art. 57 del codice.

Art. 2.

1. Il Ministero, verificato il permanere o meno delle condizioni di cui all'art. 1, può provvedere all'aggiornamento delle localizzazioni individuate negli allegati.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2005

Il Ministro: LANDOLFI

ALLEGATO

STAZIONI FERROVIARIE

Bari centrale, Bologna centrale, Firenze «Santa Maria Novella», Genova «Brignole», Genova «Porta Principe», Milano centrale, Napoli centrale, Palermo centrale, Roma «Termini», Torino «Porta Nuova», Venezia «Mestre», Venezia «S. Lucia», Verona «Porta Nuova».

Stazione Bologna
Centrale

Stazione Firenze
S.M. Novella

Stazione Genova Brignole

Stazione Genova
Porta Principe

Stazione Milano CenTrale

Stazione Napoli
Centrale

Stazione Palermo
Centrale

Stazione Roma Termini

Stazione Torino
Porta Nuova

Stazione Venezia Mestre

Stazione Venezia
S. Lucia

05A07042

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 7 luglio 2005.

Esclusione del medicinale mitotano (Lysodren) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, limitatamente all'indicazione terapeutica: trattamento del carcinoma del surrene inoperabile e/o metastatizzato.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge, 23 dicembre 1996, n. 648;

Visti i provvedimenti CUF datati 18 settembre 1997 e 10 febbraio 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1997 e n. 92 del 21 aprile 1999, concernenti l'inserimento e la successiva proroga dell'inserimento, nel succitato elenco del medicinale mitotano per il trattamento del carcinoma del surrene inoperabile e/o metastatizzato;

Vista la determinazione C/n.23/2005 dell'AIFA dell'11 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2005, con cui è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Lysodren (mitotano), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione delle Comunità europee con decisione del 28 aprile 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri EU/1/04/273/001 per il trattamento sintomatico del carcinoma corticosurrenalico avanzato (non resecabile, metastatico o recidivo), ovvero per l'indicazione terapeutica che ne aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco mediante i provvedimenti CUF di cui sopra;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 17 e 18 maggio 2005, come da verbale n. 12;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale mitotano (Lysodren), di cui ai provvedimenti CUF datati 18 settembre 1997 e 10 febbraio 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1997 e n. 92 del 21 aprile 1999, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, limitatamente all'indicazione terapeutica: trattamento del carcinoma del surrene inoperabile e/o metastatizzato;

Considerato, altresì, che la specialità medicinale Lysodren, ai sensi del provvedimento della Commissione unica del farmaco del 26 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000, è inserita nell'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della legge n. 648/1996 anche per il trattamento della sindrome di Cushing grave;

Preso atto che la titolarità del medicinale è stata trasferita dalla ditta Bristol Myers Squibb alla ditta Laboratoire HRA Pharma;

Esaminata l'istanza della ditta titolare Laboratoire HRA Pharma di modificare il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 26 giugno 2000 nella parte in cui è riportata la titolarità del prodotto in capo alla ditta Bristol Myers Squibb;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale mitotano (Lysodren), di cui ai provvedimenti CUF datati 18 settembre 1997 e 10 febbraio 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1997 e n. 92 del 21 aprile 1999, citati in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, limitatamente all'indicazione terapeutica: trattamento del carcinoma del surrene inoperabile e/o metastatizzato.

Art. 2.

All'allegato 1 del provvedimento della Commissione unica del farmaco del 26 giugno 2000, di inserimento del «Lysodren» nell'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della legge n. 648/1996 per il trattamento della sindrome di Cushing grave, le parole: «Bristol M.S.» sono sostituite da: «Laboratoire HRA Pharma».

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A07158

DETERMINAZIONE 7 luglio 2005.

Modifica del provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) 10 febbraio 1999, concernente l'inserimento del medicinale octreotide acetato nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della diarrea secretoria refrattaria.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento CUF datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF datato 10 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1999, concernente l'inserimento del medicinale octreotide acetato nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della diarrea secretoria refrattaria;

Atteso che l'allegato 1 del provvedimento 10 febbraio 1999 riportava una posologia del farmaco non corretta e prevedeva erroneamente l'effettuazione dell'anamnesi anche nel corso del trattamento al 3°/6°/9°/12° mese;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 17 e 18 maggio 2005, come da verbale n. 12;

Ritenuto pertanto di modificare il provvedimento in questione mediante la sostituzione dell'allegato 1, in conformità a quanto indicato dalla CTS medesima;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

L'allegato 1 del provvedimento CUF datato 10 febbraio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1999, citato in premessa, viene sostituito dall'allegato 1 della presente determinazione che ne costituisce parte integrante.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Denominazione: octreotide acetato.

Indicazione terapeutica: diarrea secretoria refrattaria a precedenti terapie standard (medicinali frenanti la motilità, colestiramina, antibiotici, ecc.).

Criteri di inclusione: diarrea secretoria refrattaria da sindrome dell'intestino corto e da pregressi interventi chirurgici sullo stomaco.

Criteri di esclusione: ipersensibilità accertata all'octreotide od alla somatostatina - gravidanza - allattamento - età pediatrica.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Piano terapeutico: la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse.

Altre condizioni da osservare:

a) le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000, citato in premessa, in relazione a:

art. 4. — Istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento;

art. 5. — Acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6. — Rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

b) il trattamento non dovrà essere proseguito oltre il primo mese in caso di manifesta inefficacia;

c) sul prezzo vigente viene praticata la quota di sconto alle strutture pubbliche, pari ad almeno il 50%.

SCHEMA DEI DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	PRIMA DEL TRATTAMENTO	3/6/9/12 MESI
Anamnesi	+	
Esame obiettivo	+	+
Glicemia	+	+

05A07159

DETERMINAZIONE 7 luglio 2005.

Modifica del provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) 5 marzo 2001, concernente l'inserimento del medicinale octreotide acetato nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento delle fistole pancreatiche.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento CUF datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1998, n. 648;

Visto il provvedimento CUF datato 5 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001, concernente l'inserimento del medicinale octreotide acetato nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 538, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento delle fistole pancreatiche;

Atteso che l'allegato 1 del provvedimento 5 marzo 2001 riportava, alla voce «Piano terapeutico» una posologia del farmaco non corretta e non contemplava i «Criteri di esclusione»;

Tenuto conto delle decisioni assunte dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 15-16 marzo 2005, come da verbale n. 10, e nella riunione del 17 e 18 maggio 2005, come da verbale n. 12;

Ritenuto pertanto di modificare il provvedimento in questione mediante la sostituzione dell'allegato 1, in conformità a quanto indicato dalla CTS medesima;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

L'allegato 1 del provvedimento CUF datato 5 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001, citato in premessa, viene sostituito dall'allegato 1 della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2005

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Denominazione: octreotide acetato.

Indicazione terapeutica: fistole pancreatiche.

Criteri di inclusione: fistola pancreatica documentata.

Criteri di esclusione: ipersensibilità accertata all'octreotide od alla somatostatina - gravidanza - allattamento - età pediatrica.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Piano terapeutico: la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000, citato in premessa, in relazione a:

art. 4. — Istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento;

art. 5. — Acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6. — Rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

SCHEMA DEI DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	PRIMA DEL TRATTAMENTO	3/6/9/12 MESI
Anamnesi	+	
Cause determinazione fistola	+	
Glicemia	+	+
Amilasemia	+	+
Nutrizione parenterale totale	si/no	si/no

05A07160

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 27 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni Uffici provinciali del territorio di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Foggia prot. n. 11839 del 19 maggio 2005 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare - ufficio di conservazione degli atti immobiliari, dal 6 al 15 giugno 2005 a causa delle operazioni di trasloco della sede del suddetto servizio da via Monsignor Lenotti n. 47 a piazza Umberto Giordano n. 1, sede dei servizi catastali;

Vista la nota della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi prot. n. 38673/1620 del 30 maggio 2005 con la quale si evidenziava la necessità di chiudere al pubblico anche i servizi informatici catastali nei giorni 7 e 8 giugno 2005;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di foggia prot. n. 13418 dell'8 giugno 2005 con la quale il direttore del succitato ufficio ha comunicato: la chiusura al pubblico per i giorni 7 e 8 giugno 2005 dei servizi informatici catastali (Docfa, Pregeo, volture, visure e certificazioni) con la sola effettuazione del servizio U.R.P., dei servizi erariali e di quelli amministrativi non informatizzati; l'interruzione dei servizi catastali al pubblico prestati dalla sezione staccata di Lucera nonché la chiusura degli sportelli catastali decentrati (operativi nei giorni di lunedì e mercoledì) presso i comuni di Cerignola, Cagnano Varano, Monte Sant'Angelo e San Marco in Lamis nella sola giornata dell'8 giugno 2005;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Foggia prot. n. 13597 del 10 giugno 2005 con la quale il direttore del succitato ufficio ha comunicato che i servizi informatici catastali sono stati ripristinati alle ore 8 del giorno 9 giugno 2005;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Foggia assunta a prot. n. 6152/RU/05 del 17 giugno 2005 della direzione regionale della Puglia, con la quale il direttore del succitato ufficio ha comunicato che il servizio di pubblicità immobiliare - ufficio di conservazione degli atti immobiliari è stato ripristinato il 16 giugno 2005;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - Servizio di pubblicità immobiliare e servizi informatici catastali, della sezione staccata di Lucera e degli sportelli catastali decentrati presso i comuni di Cerignola, Cagnano Varano, Monte Sant'Angelo e San Marco in Lamis è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, che in data 20 giugno 2005 con nota prot. n. 1685/05 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - Servizio di pubblicità immobiliare - Ufficio di conservazione degli atti immobiliari, dal 6 al 15 giugno 2005.

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - Servizi catastali, con riguardo ai servizi informatici catastali (Docfa, Pregeo, volture, visure e certificazioni), nelle giornate del 7 e 8 giugno 2005;

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - Sezione staccata di Lucera, con riguardo ai servizi informatici catastali (Docfa, Pregeo, volture, visure e certificazioni), nella giornata dell'8 giugno 2005;

È accertato il periodo di mancato funzionamento degli sportelli catastali decentrati, presso i comuni di Cerignola, Cagnano Varano, Monte Sant'Angelo e San Marco in Lamis, con riguardo ai servizi informatici catastali (Docfa, Pregeo, volture, visure e certificazioni), nella giornata dell'8 giugno 2005;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 giugno 2005

Il direttore regionale reggente: DI TARDO

05A07011

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Forlì.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme sotto riportate;

Dispone:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Forlì nel giorno 16 giugno 2005, dalle ore 12, come da nulla osta della procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 2 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 comma 1).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 27 giugno 2005

Il direttore regionale: ROSSI

05A07008

PROVVEDIMENTO 28 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI-PRA di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme sotto riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI-PRA di Livorno, il giorno 17 giugno 2005, dalle ore 11 alle ore 12,30.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio provinciale ACI-PRA di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 giugno 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A07009

PROVVEDIMENTO 28 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI-PRA di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI-PRA di Prato, il giorno 17 giugno 2005, intera giornata.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio provinciale ACI-PRA di Prato, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 giugno 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A07010

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 27 giugno 2005.

Approvazione di proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative all'attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04. (Deliberazione n. 130/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 giugno 2005;

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2005, n. 22/05 (di seguito: deliberazione n. 22/05);

la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05);

la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05);

la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2005, n. 74/05 (di seguito: deliberazione n. 74/05);

Considerato che:

con la sentenza n. 531/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente la deliberazione n. 170/04, in particolare l'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e l'art. 8, nella parte in cui definiscono criteri che:

a) non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;

b) prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttività costante per l'intera durata del periodo regolatorio;

la deliberazione n. 62/05 ha avviato un procedimento per l'adozione di un provvedimento che, a modifica dell'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e dell'art. 8 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04), e a modifica dell'art. 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5 della deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, definisca le modalità di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione che tengano conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;

la deliberazione n. 62/05 ha previsto che, sino all'esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1 della medesima deliberazione n. 62/05, e salvo successivo conguaglio, continui ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/04;

le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, presentate da 25 (venticinque) esercenti risultano, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;

Ritenuto che sia necessario approvare le sopra dette proposte tariffarie;

Delibera:

1. Di approvare le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, presentate dagli esercenti indicati nell'allegata Tabella 1;

2. Di prevedere che le proposte tariffarie di cui al precedente punto siano applicate per il periodo 1º ottobre 2004 e sino all'esito del procedimento avviato ai sensi del punto 1 della deliberazione n. 62/05;

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/1995, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Milano, 27 giugno 2005

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

Codice Esercente	Denominazione Esercente	Comune	Provincia
35	NAPOLETANA GAS SPA	NAPOLI	NA
59	FIORENTINA GAS SPA	FIRENZE	FI
88	ITALGAS SPA - SOC.ITALIANA PER IL GAS	TORINO	TO
150	SIME SPA - SOCIETA' IMPIANTI METANO	CREMA	CR
213	SICILIANA GAS SPA	PALERMO	PA
237	CONS.COOP. - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	FORLI'	FO
268	SAGAS SRL	OFFIDA	AP
327	AMGA SPA - AZ.MEDITERRANEA GAS E ACQUA	GENOVA	GE
332	AMGA SPA - ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE	LEGNANO	MI
353	AGAC - CONSORZIO TRA COMUNI	REGGIO NELL'EMILIA	RE
714	IS GAS SCRL	CAGLIARI	CA
722	CARBOTRADE GAS SPA	GENOVA	GE
730	OFIN - OFFICINE INDUSTRIALI SAS DI RENATA BIANCHI	VIBO VALENTIA	VV
735	SOCOGAS SPA	FIDENZA	PR
830	BEYFIN SPA	CAMPI BISENZIO	FI
905	PRIGEAS	SASSUOLO	MO
990	UNDIS SPA - SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	SULMONA	AQ
995	AES SPA - AZ.ENERGIA E SERVIZI	TORINO	TO
1008	SOELIA SPA	ARGENTA	FE
1123	CENTROGAS SRL	L'AQUILA	AQ
1194	ENERGAS SPA	L'AQUILA	AQ
1231	Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG	BOLZANO	BZ
1510	TOSCANA GAS SRL	PISA	PI
1531	COSTRUZIONI IMPIANTI METANO SRL	CITTADUCALE	RI
1543	TUTTO-SERVIZI SPA	MONGHIDORO	BO

05A06865

DELIBERAZIONE 28 giugno 2005.

Aggiornamento, per il trimestre luglio-settembre 2005, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 132/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: d.P.C.M. 31 ottobre 2002);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: deliberazione n. 195/02);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la delibera dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: delibera n. 248/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2005, n. 56/05 (di seguito: deliberazione n. 56/05);

le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 156/05, n. 157/05, n. 158/05, n. 159/05, n. 160/05, n. 161/05, n. 162/05, n. 163/05, n. 164/05, n. 165/05, n. 166/05, n. 167/05, n. 168/05, n. 169/05, n. 170/05, n. 171/05, n. 172/05, n. 173/05, n. 174/05, n. 176/05, n. 177/05, n. 178/05, n. 179/05, n. 180/05, n. 181/05, n. 182/05, n. 183/05, 1° marzo 2005, n. 524/05, 22 marzo 2005, n. 704/05, n. 705/05;

l'ordinanza del Consiglio di Stato del 22 marzo 2005, n. 1525/05;

Considerato che:

con le ordinanze sopra richiamate, confermate in sede di appello dal Consiglio di Stato, il Tar Lombardia ha sospeso in via cautelare l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 della delibera n. 248/04 mediante le quali l'Autorità ha, in particolare:

a) modificato la disciplina di aggiornamento della componente materia prima di cui alla deliberazione n. 195/05;

b) disposto il conseguente aggiornamento, per il trimestre gennaio-marzo 2005, delle condizioni economiche di fornitura del gas di cui alla deliberazione n. 138/03;

a seguito di tali ordinanze, l'Autorità ha disposto, con delibera n. 56/05, di aumentare per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2005, ai sensi della deliberazione n. 195/02, di 0,0457 centesimi di euro/MJ le condizioni economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione n. 138/03 e di confermare per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 le medesime condizioni economiche;

rispetto al valore definito nella deliberazione n. 56/05, l'indice dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, calcolato ai sensi della deliberazione n. 195/02, ha registrato, nel periodo settembre 2004-maggio 2005 una variazione maggiore del 5%;

Ritenuto che sia necessario per il trimestre luglio-settembre 2005, in virtù della variazione dell'indice I_t sopra riportata rispetto al valore definito nella deliberazione n. 56/05, modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima deliberazione;

Delibera:

Di aumentare, per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005, di 0,0482 centesimi di euro/MJ (0,482 euro/GJ) le condizioni economiche di fornitura del gas naturale determinate ai sensi dell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/2003); tale aumento è pari a 1,8567 centesimi di euro/mc (0,018567 euro/mc) per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc;

di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal 1° luglio 2005.

Milano, 28 giugno 2005

Il presidente: ORTIS

05A06882

DELIBERAZIONE 28 giugno 2005.

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2005 di componenti e parametri della tariffa elettrica e del parametro Ct. (Deliberazione n. 133/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2005

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;

la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge n. 311/04);

la legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato e integrato;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;

il decreto del Presidente del Consiglio dci Ministri 31 ottobre 2002;

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fomitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società;

il decreto del Ministro delle attività produttive 6 agosto 2004;

il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2004, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005;

il decreto del Ministro delle attività produttive 24 dicembre 2004, recante determinazione delle modalità di vendita dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'anno 2005;

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005 (di seguito: decreto 22 giugno 2005);

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare le deliberazioni dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, 28 dicembre 2000, n. 244/00, 27 febbraio 2002, n. 24/02, 24 settembre 2003, n. 109/03, 27 marzo 2004, n. 46/04, 25 giugno 2004, n. 103/04, 29 settembre 2004, n. 171/04, 30 dicembre 2004, n. 252/04 (di seguito:

deliberazione n. 252/04), 30 marzo 2005, n. 54/05 (di seguito: deliberazione n. 54/05);

la deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato);

la deliberazione 27 marzo 2004, n. 48/04, e in particolare l'allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 48/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2004, n. 224/04;

la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 231/04 (di seguito: deliberazione n. 231/04);

la deliberazione dell'Autorità 24 dicembre 2004, n. 237/04;

la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05 (di seguito: deliberazione n. 101/05);

la Nota metodologica in materia di aggiornamento trimestrale dei corrispettivi per la vendita di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nel sito dell'Autorità in data 20 ottobre 2004;

Viste:

la comunicazione del comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico del 17 marzo 2005, prot. Autorità del 21 marzo 2005, n. 005841;

la comunicazione dell'Autorità al CERSE del 21 aprile 2005, prot. AO/R05/1638;

la comunicazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) del 18 aprile 2005, prot. Autorità n. 008990 del 19 aprile 2005;

la comunicazione del Gestore della rete del 22 aprile 2005, prot. Autorità n. 009767;

la comunicazione del Gestore della rete del 18 maggio 2005, prot. Autorità n. 011913 del 23 maggio 2005;

la comunicazione congiunta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) e del Gestore della rete in data 10 giugno 2005, prot. Autorità n. 013474 del 16 giugno 2005;

la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) del 15 giugno 2005, prot. Autorità n. 013536, del 16 giugno 2005;

la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) 16 giugno 2005 (prot. 001061), prot. Autorità n. 013550, del 17 giugno 2005;

la comunicazione della Cassa del 16 giugno 2005 (prot. 001072), prot. Autorità n. 013662, del 20 giugno 2005;

la comunicazione del Gestore della rete del 16 giugno 2005 (prot. GRTN/P200501/1918), prot. Autorità n. 013665 del 20 giugno 2005;

la comunicazione del Gestore della rete del 16 giugno 2005 (prot. GRTN/P20050/11917), prot. Autorità n. 013815 del 21 giugno 2005;

la comunicazione del Gestore della rete del 16 giugno 2005, prot. Autorità n. 013816 del 21 giugno 2005;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 20 giugno 2005, prot. Autorità n. 014331 del 28 giugno 2005.

Considerato che:

gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dci costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;

l'art. 33, comma 33.3, lettera *a)* del testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorità entro 20 giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;

ai sensi dell'art. 33, comma 33.3, lettera *b)* del testo integrato, entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico è tenuto ad inviare all'Autorità, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;

sulla base della comunicazione dell'Acquirente unico del 15 giugno 2005, risultano sopravvenienze, pari a 10,88 milioni di euro per l'anno 2004, dovute al pagamento da parte delle controparti aggiudicatrici di «Contratti differenziali secondo semestre 2004» del prodotto tra il corrispettivo di capacità, di cui ai all'art. 36 della deliberazione n. 48/04 e la quota del corrispettivo di capacità (di seguito: sopravvenienza da contratti differenziali 2004), quest'ultima pari al minor valore tra 1 ed il rapporto tra la quantità aggiudicata e l'energia complessivamente prodotta dalle unità di cui all'art. 36, comma 36.1, della deliberazione n. 48/04, nella disponibilità dell'operatore aggiudicatario nel periodo che va dal 9 luglio al 31 dicembre 2004;

con la partecipazione della domanda nella borsa elettrica, a partire dal 1° gennaio 2005 si è reso necessario considerare tra i costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico anche gli oneri di sbilanciamento attribuiti al medesimo Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato;

il Gestore della rete, ai sensi della deliberazione n. 168/03, determina i corrispettivi di dispacciamento, inclusi gli oneri di sbilanciamento, entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza;

in ragione di quanto precisato nel precedente alinea gli oneri di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato sono ad oggi disponibili per i mesi da gennaio ad aprile 2005;

le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti, con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore al 10% del programma finale cumulato relativo ad un punto di dispacciamento si applichi il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *b)* della deliberazione n. 168/03;

le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti, con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, previste dalla deliberazione n. 168/03, prevedono che alla quota dello sbilanciamento superiore al 10% del programma finale cumulato relativo ad un punto di dispacciamento si applichi il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *b)* di cui alla medesima deliberazione più un fattore di correzione di cui all'art. 48, commi 48.13.3 e 48.13, della deliberazione n. 168/03;

l'art. 33, comma 33.5, della deliberazione n. 168/03 prevede che per lo sbilanciamento relativo a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo, un corrispettivo di non arbitraggio pari al prodotto tra lo sbilanciamento e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *c)* e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *b)*;

relativamente al periodo gennaio-aprile 2005, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso il costo di sbilanciamento del periodo gennaio-aprile 2005 al netto del fattore di correzione di cui all'art. 48, commi 48.13.3 e 48.13, della deliberazione n. 168/03, ed i costi stimati dall'Autorità. nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il primo e secondo trimestre 2005, pari a circa 66 milioni di euro;

relativamente al periodo gennaio-aprile 2005, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e dal Gestore della rete, si evidenziano scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento, incluso fattore di correzione di cui all'art. 48, commi 48.13.3 e 48.13, della deliberazione n. 168/03, ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA per il primo e secondo trimestre 2005, pari a circa 19 milioni di euro;

il completo recupero dello scostamento di cui al precedente alinea nel corso terzo trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della componente OD superiore al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel secondo trimestre;

il gettito attualmente garantito dall'applicazione dell'elemento CD e dalla destinazione all'anno 2005 del residuo disponibile relativo alla remunerazione della capacità produttiva nell'anno 2004, pari a oltre 33 milioni di euro, appare superiore alle esigenze di remunerazione della capacità produttiva per il medesimo anno 2005;

la deliberazione n. 10 1/05 quantifica e riconosce gli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo a 79/99, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002;

gli oneri di cui al precedente alinea sono a carico del Conto oneri per certificati verdi, alimentato dall'elemento VE;

sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa, il gettito derivante dall'applicazione dell'elemento VE fino a tutto il secondo trimestre 2005 è sufficiente a compensare gli oneri di cui alla citata deliberazione n. 101/05;

il gettito derivante dal livello attuale dell'aliquota della componente A2, in prospettiva, risulta superiore all'onere posto in capo al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue dall'art. 1, comma 298, della legge n. 311/04;

l'art. 11 della legge n. 80/05 prevede, previa sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa, l'estensione a nuovi soggetti ubicati nella regione Sardegna dell'applicazione di tariffe agevolate, il cui onere ricade sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, finanziato dalla componente A4 (di seguito: Conto A4);

il Conto A4, secondo quanto segnalato dalla Cassa, presenta disallineamenti strutturali tra i tempi di incasso e quelli di liquidazione delle partite economiche di competenza;

permangono ritardi nella definizione dei piani per la ricerca di sistema e per la conseguente destinazione delle risorse già dispombili sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, finanziato dalla componente A5;

il decreto 22 giugno 2005, dispone uno slittamento parziale dei tempi previsti per il rimborso dei costi non recuperabili; e che tale slittamento, per un periodo di dodici mesi, rende disponibili sul Conto di gestione di cui all'art. 71 del testo integrato, finanziato dalla componente A6 (di seguito: Conto A6), consistenti disponibilità finanziarie.

Considerato che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione n. 252/04, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in aumento superiore al 3%;

Ritenuto opportuno:

trattare gli oneri di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato quali:

a) costi di acquisto di energia elettrica sostenuti dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *c)* della deliberazione n. 168/03 e lo sbilanciamento;

b) costi di dispacciamento sostenuti dal medesimo Acquirente unico nella misura equivalente al prodotto al fattore di correzione di cui all'art. 48, commi 48.13.3 e 48.13, della deliberazione n. 168/03 per la quota dello sbilanciamento superiore al 10%;

prevedere che l'Acquirente unico utilizzi la sopravvenienza da contratti differenziali 2004 per la riduzione dei costi di approvvigionamento che fatturerà alle imprese distributrici per il periodo luglio-settembre 2005;

modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al secondo trimestre dell'anno 2005, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PC;

modificare in aumento la stima del costo medio annuo sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento, coerentemente con le previsioni rese disponibili dal Gestore della rete e dall'Acquirente unico, adeguando conseguentemente l'elemento OD;

limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD, al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel secondo trimestre;

aggiornare il valore dell'elemento CD e del corrispettivo unitario di cui al comma 37.3.2 della deliberazione n. 168/03;

fissare pari a zero il valore dell'elemento VE a partire dal 1° luglio 2005;

aggiornare le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A4 e prevedere la transitoria sospensione dell'applicazione delle componenti A5 e A6;

dimensionare l'aliquota della componente tariffaria A3 tenendo conto della transitoria disponibilità di risorse finanziare sul Conto A6;

aggiornare il parametro Ct;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato).

Art. 2.

Aggiornamento del parametro Ct

2.1. Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005 il valore del parametro *Ct* è pari a 4,415 centesimi di euro/kWh.

Art. 3.

Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03.

3.1. La tabella 2 di cui alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, è sostituita dalla tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Art. 4.

Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

4.1. I valori dell'elemento *PC*, dell'elemento *OD* e dell'elemento *CD* per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005 sono fissati nelle tabelle 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.

4.2. Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005 sono confermati i valori dell'elemento *INT* come fissato con deliberazione 30 marzo 2005, n. 54/05 (di seguito: deliberazione n. 54/05) e dell'elemento *DP* come fissato nella deliberazione 27 marzo 2004, n. 46/04.

4.3. A partire dal 1° luglio 2005 l'elemento *VE* è fissato pari a zero.

4.4. I valori della componente *CCA* per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005 sono fissati nelle tabelle 5.1, 5.2 e 5.3 allegate al presente provvedimento.

4.5. I valori dell'elemento *PV* e della componente *CAD* per il terzo trimeste (luglio-settembre) 2005 sono fissati nelle tabelle 6 e 7 allegate al presente provvedimento.

4.6. I valori delle componenti tariffarie A, per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005, sono fissati come indicato nelle tabelle 8 e 9 allegate al presente provvedimento.

4.7. Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005 sono confermati i valori delle componenti tariffarie UC_1, UC_3, UC_4, UC_5, UC_6 e MCT, come fissati con deliberazione n. 54/05.

Art. 5.

Disposizioni all'Acquirente unico in materia di prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato.

5.1. Per i mesi di luglio, agosto e settembre dell'anno 2005 il prezzo di cessione di cui all'art. 30 del Testo integrato è ridotto di una specifica componente determinata secondo quanto disposto dal comma 5.2 del presente provvedimento.

5.2. La componente di cui al precedente comma 5.1, espressa in centesimi di euro/kWh, è pari in media nel trimestre luglio-settembre 2005 al rapporto tra 10,88 milioni di euro e il totale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato in tale trimestre.

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità l'allegato A alla deliberazione n. 168/03, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal 1° luglio 2005.

Milano, 28 giugno 2005

Il presidente: ORTIS

Tabella 1: Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (art. 37.3 della deliberazione n. 168/03)

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (art. 37.3)	F1	F2	F3	F4
centesimi di €/kWh	0,17986840	0,07236085	0,03928160	0,00000000

Tabella 2.1: Elemento PC per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	6,95
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,82
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	7,59
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	5,52
lettera e)	Altre utenze in media tensione	7,43
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	6,50

Tabella 2.2: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)	
		FB1	FB2
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	9,06	5,35
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	8,97	5,26
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	9,12	5,41
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	8,51	4,99
lettera e)	Altre utenze in media tensione	8,67	5,15
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	8,42	4,98

Tabella 2.3: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	11,08	9,32	7,88	5,12
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	11,08	9,32	7,88	5,12
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	11,08	9,32	7,88	5,12
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	10,51	8,84	7,47	4,85
lettera e)	Altre utenze in media tensione	10,51	8,84	7,47	4,85
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	10,29	8,66	7,31	4,75

Tabella 3.1: Elemento OD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,34
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,34
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,34
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,33
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,33
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,32

Tabella 3.2: Elemento OD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,35	0,35	0,35	0,35
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,35	0,35	0,35	0,35
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,35	0,35	0,35	0,35
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,34	0,34	0,34	0,34
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,34	0,34	0,34	0,34
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,33	0,33	0,33	0,33

Tabella 4.1: Elemento CD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CD (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,04
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,01
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,05
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,01
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,05
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,04

Tabella 4.2: Elemento CD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CD (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,20	0,08	0,04	0,00
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,20	0,08	0,04	0,00
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,20	0,08	0,04	0,00
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,19	0,08	0,04	0,00
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,19	0,08	0,04	0,00
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,19	0,07	0,04	0,00

Tabella 5.1 Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	7,48
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	6,23
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	8,17
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	5,92
lettera e)	Altre utenze in media tensione	8,01
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	7,00

Tabella 5.2: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)	
		FB1	FB2
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	9,59	5,88
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	9,38	5,67
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	9,70	5,99
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	8,91	5,39
lettera e)	Altre utenze in media tensione	9,25	5,73
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	8,92	5,48

Tabella 5.3: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	12,39	10,06	8,44	5,48
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	12,39	10,06	8,44	5,48
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	12,39	10,06	8,44	5,48
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	11,76	9,56	8,01	5,20
lettera e)	Altre utenze in media tensione	11,76	9,56	8,01	5,20
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	11,51	9,35	7,84	5,09

Tabella 6: Elemento PV

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		PV (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	4,16
901	1800	4,17
1801	2640	6,22
2641	4440	7,78
	oltre 4440	6,22

Tariffa D3	
	PV (centesimi di euro/kWh)
	6,22

Tabella 7: Componente CAD

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		CAD (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	6,35
901	1800	6,39
1801	2640	8,44
2641	4440	10,00
	oltre 4440	8,44

Tariffa D3	
	CAD (centesimi di euro/kWh)
	8,44

Tabella 8: Componenti tariffarie A

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	A2			A3			A4			A5			A6	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/kWh	
		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8	per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,05	0,05	-	0,45	0,45	-	0,13	0,13	-	-	-	-	-
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,03	0,03	-	0,57	0,57	-	0,24	0,24	-	-	-	-	-
lettera c) Altre utenze in bassa tensione														
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,05	-	-	0,45	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	371,85	0,02	0,02	4.469,37	0,61	0,61		0,24	0,24	-	-	-	-	-
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,02	-	-	0,45	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-
lettera e) Altre utenze in media tensione	371,85	0,02	-	3.718,79	0,50	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	371,85	0,02	-	4.689,96	0,46	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-

Tabella 9: Componenti tariffarie A, UC e MCT per i soggetti di cui al comma 72.2 del Testo integrato

	A2	A3	A4	A5	A6	UC1	UC3		UC4	UC5	UC6			MCT
	(centesimi di euro/kWh)	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kW/anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*
Alluminio primario	0,02	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,02	0,46	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

05A06881

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2005.

Concordato Cis e Siarca. Cessazione delle funzioni dei commissari liquidatori e dei comitati di sorveglianza della Compagnia italiana di sicurtà di assicurazione e riassicurazione-Cis S.p.A. e della Siarca Assicurazioni S.p.A., entrambe in Milano. (Provvedimento n. 2360).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1979 che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della Siarca Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano (nel seguito Siarca S.p.A.), la nomina quale commissario liquidatore dell'avv. Vincenzo Carlo Amati, il trasferimento del portafoglio relativo alle assicurazioni dei rami danni, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla Card S.p.A Compagnia rami danni, con sede in Milano, ora Milano Assicurazioni S.p.A., ed il trasferimento del portafoglio relativo alle assicurazioni dei rami vita all'Istituto nazionale delle assicurazioni in applicazione dell'art. 83 del richiamato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1979 che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Italiana di Sicurtà di Assicurazione e Riassicurazione-Cis S.p.A., con sede in Milano (nel seguito Cis S.p.A.), la nomina quale commissario liquidatore del dott. Federico Cajani e il trasferimento del portafoglio relativo alle assicurazioni dei rami danni, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla Card S.p.A. Compagnia rami danni, con sede in Milano, ora Milano Assicurazioni S.p.A.;

Vista la sentenza n. 780/1990 del tribunale di Milano che ha approvato «il concordato proposto dalla Siarca S.p.a., con sede in Milano, via Bandello n. 15, alle condizioni indicate nella domanda 20 ottobre 1989, e nei successivi atti integrativi 22 dicembre 1989 e 3 maggio 1990» e ha disposto che il trasferimento del patrimonio immobiliare della proponente a favore dell'assuntore San Martino 11 S.p.A. con sede in Milano (o di persona da questa indicata) sarebbe avvenuto «dopo che l'Istituto Bancario San Paolo di Torino avrà rilasciato la fideiussione per lire 40 miliardi di cui all'impegno 19 aprile 1990»;

Vista la sentenza n. 781/1990 del tribunale di Milano che ha approvato «il concordato proposto dalla Cis S.p.A., con sede in Milano, via Bandello n. 15, alle condizioni indicate nella domanda 20 ottobre 1989, e nei successivi atti integrativi 22 dicembre 1989 e 3 maggio 1990» e ha disposto che il trasferimento del patrimonio immobiliare della proponente a favore dell'assuntore San Martino 11 S.p.A. con sede in Milano (o di persona da questa indicata) sarebbe avvenuto «dopo che l'Istituto Bancario San Paolo di Torino avrà rilasciato la fideiussione per lire 40 miliardi di cui all'impegno 19 aprile 1990»;

Visto l'art. 214, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in applicazione del quale i commissari liquidatori della Siarca S.p.A. e della Cis S.p.A. sono rimasti in carica, unitamente ai rispettivi comitati di sorveglianza, per vigilare sulla esecuzione del concordato;

Considerato che in data 10 novembre 1998, con atto notaio Giuseppe Franco di Milano, rep. 612190, la Siarca S.p.A e la Cis S.p.A. si sono fuse per incorporazione nella San Martino 11 S.p.A. che ha contestualmente modificato la propria denominazione sociale in Siarca-Cis-San-Martino 11 S.p.A., successivamente trasformatasi da società per azioni in società a responsabilità limitata, modificando la propria ragione sociale in Siarca-Cis- San Martino 11 S.r.l.;

Visti gli accordi transattivi stipulati in data 27 giugno 2002 tra la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - CONSAP e la Siarca-Cis-San Martino 11 S.r.l., con i quali quest'ultima si è impegnata, in relazione ai sinistri ancora da liquidare, a rimborsare, nella percentuale concordataria, l'importo di ciascuna posizione una volta definita, costituendo a garanzia dei propri impegni fideiussioni bancarie a prima richiesta per l'importo di € 360.811,25 relativamente alla Cis S.p.A. e di € 481.759,77 per la Siarca S.p.A. nonché a rimborsare l'ammontare, nella medesima percentuale concordataria, di ulteriori sinistri diversi da quelli posti a riserva;

Viste le note della società assuntrice del concordato in data 28 novembre 2001 e 9 ottobre 2002 con le quali è stata data comunicazione che non risultavano soddisfatte, per mancata reperibilità dei creditori, esclusivamente n. 1951 posizioni per la Cis per un totale di € 188.205,74 e n. 1929 posizioni per la Siarca per un totale di € 156.464,00 (per complessivi € 344.669,74);

Visti i verbali dei comitati di sorveglianza della Cis S.p.A. e della Siarca S.p.A., rispettivamente in data 3 luglio 2002 e 21 febbraio 2003, nei quali si è dato atto che il concordato è stato interamente eseguito;

Viste le note del 23 e 25 giugno 2003 con le quali, rispettivamente, il dott. Federico Cajani, nella qualità di commissario liquidatore della Cis S.p.A. e l'avv. Vincenzo Carlo Amati, nella qualità di commissario liquidatore della Siarca S.p.A., hanno attestato che il concordato deve intendersi interamente eseguito e che i crediti dei soggetti irreperibili siano da considerare prescritti;

Considerato che con nota del 3 agosto 2004 la Siarca-Cis-San Martino 11 S.r.l. ha trasmesso all'Isvap la fideiussione n. 04.00716 del 2 agosto 2004 emessa dal Credito Artigiano S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza San Fedele n. 4, avente validità sino al 31 dicembre 2010, con la quale detto istituto si è costituito fideiussore a beneficio dei creditori e per conto di Siarca-Cis-San Martino 11 S.r.l. fino alla concorrenza di € 344.669,74, impegnandosi a corrispondere a prima richiesta ai creditori irreperibili indicati nell'elenco allegato alla fideiussione l'importo dovuto in forza del concordato approvato, nonché a soddisfare fino all'ammontare della garanzia rilasciata eventuali crediti non noti ma che risultassero comunque dovuti e riconosciuti in sede giudiziaria con sentenza definitiva;

Vista la nota in data 25 maggio 2005 con la quale l'avv. Vincenzo Carlo Amati, nella qualità di commissario liquidatore della Siarca S.p.A., ha confermato la comunicazione resa nel giugno 2003 circa l'avvenuta esecuzione del concordato ed ha trasmesso il verbale della riunione del comitato di sorveglianza tenutasi in pari data nella quale, tra l'altro, è stata data conferma del parere favorevole espresso il 21 febbraio 2003 in merito all'esecuzione del concordato;

Ritenuto che, in presenza della situazione come dianzi rappresentata, esistono le condizioni perché possa considerarsi esaurita la funzione dei commissari liquidatori e dei comitati di sorveglianza della Cis S.p.A. e della Siarca S.p.A.;

Dichiara

cessate le funzioni dei commissari liquidatori e dei comitati di sorveglianza della Cis S.p.A. e della Siarca S.p.A., rimanendo fermi gli impegni assunti dalla Siarca Cis-San Martino 11 S.r.l. nei confronti della CONSAP e l'obbligo di soddisfare le richieste provenienti dai creditori irreperibili, nonché eventuali crediti non noti che risultassero dovuti o comunque riconosciuti in sede giudiziaria con sentenza definitiva.

In conseguenza dell'attestazione da parte dei commissari liquidatori della Cis S.p.A. e della Siarca S.p.A. e dei rispettivi comitati di sorveglianza di avvenuta esecuzione totale del concordato nonché del rilascio da parte della Cis-Siarca-San Martino 11 S.r.l. delle garanzie e degli impegni descritti in premessa, a tutela dei creditori per sinistri da liquidare e di quelli irreperibili nonché di altri crediti non noti, si dichiarano estinti i depositi cauzionali e la fideiussione ancora in essere a suo tempo costituiti dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino (oggi Sanpaolo IMI S.p.A.) a garanzia dell'esecuzione del concordato, attualmente di importo residuo pari ad € 156.464,00 per la Siarca S.p.A. (fideiussione n. 7114) e ad € 188.692,70 per la Cis S.p.A. (depositi cauzionali nn. 9688, 9786, 9787 e 10221). Il suddetto Istituto bancario è pertanto liberato da ogni impegno nei confronti delle medesime Cis S.p.A. e Siarca S.p.A.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2005

Il presidente: GIANNINI

05A07117

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 15 giugno 2005.

Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003 e n. 3435 del 27 maggio 2005. Modalità di rendicontazione delle spese da parte di Fidi Toscana S.p.a. e relativa erogazione dei compensi. (Ordinanza n. B/9).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Pistoia, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del 5 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci è nominato commissario delegato per la predetta situazione di emergenza;

Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con cui è stato integrato l'art. 1 comma 3 lettera *c)* dell'ordinanza 3321/2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3435 del 27 maggio 2005 con cui il sottoscritto è subentrato al precedente quale commissario delegato per l'emergenza in oggetto, fino al 31 dicembre 2005;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi delle ordinanze sopra richiamate;

Vista l'ordinanza n. B/1 del 12 gennaio 2004 con la quale è stato tra l'altro dato avvio alla concessione dei contributi ai privati e alle attività produttive danneggiate, applicando le disposizioni approvate in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 577/2003 con decreto dirigenziale n. 3632/2003;

Considerato che in conformità alle predette disposizioni, per le procedure contributive a favore delle imprese danneggiate ci si è avvalsi quale soggetto attuatore di Fidi Toscana S.p.a.;

Visto che ai sensi di quanto concordato tra regione Toscana e Fidi Toscana S.p.a. il rimborso spese per tale attività ammonta a € 336.00 oltre iva per l'istruttoria delle domande pervenute dalle imprese e ad € 1.808.00 oltre iva per le procedure di controllo;

Ritenuto pertanto di stabilire le modalità di rendicontazione da parte di Fidi Toscana S.p.a. del rimborso spese da corrispondere con gli importi di cui sopra;

Ordina:

1. Di erogare a Fidi Toscana S.p.a. per lo svolgimento delle attività istruttorie e di controllo delle domande e della documentazione della spesa presentate dalle imprese danneggiate dall'evento in oggetto, il compenso già disposto dalla regione Toscana con decisione n. 39/2001 per procedure contributive analoghe, consistente in € 336.00 oltre iva per istruttoria e € 1.808.00 oltre iva per controllo;

2. Di stabilire che l'erogazione dei suddetti compensi sarà effettuata su richiesta di Fidi Toscana S.p.a. con le seguenti modalità:

attività istruttorie: saldo della fattura presentata da Fidi Toscana S.p.a. intestata al commissario delegato ex ordinanza decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3435/2005, con l'indicazione complessiva del numero di domande istruite risultanti da elenco allegato alla medesima fattura;

controlli: saldo della fattura presentata da Fidi Toscana S.p.a. intestata al Commissario delegato ex ordinanza decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3435/2005, con l'indicazione complessiva del numero dei controlli effettuati, specificati in elenco allegato alla medesima fattura, e del relativo esito;

Tale documentazione deve essere trasmessa in triplice originale o copia conforme all'originale;

3. Di comunicare la presente ordinanza a Fidi Toscana S.p.a. e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 15 giugno 2005

Il commissario delegato: ARTUSA

05A07013

ORDINANZA 15 giugno 2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003. Rimborso a favore del comune di Carrara dei contributi di prima assistenza. (Ordinanza n. A/25).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004, poi prorogato fino al 31 dicembre 2005 con decreto-legge n. 355/2003 convertito con legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di € 10.000.000,00 e che in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 355/2003 sopra citato è stato stipulato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per un finanziamento di € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2005 e di altrettanti € 2.733.347,73 a valere sull'annualità 2006;

Preso atto che tali risorse sono state ripartite tra le varie tipologie di interventi inizialmente con l'ordi-

nanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003 e successivamente con l'ordinanza commissariale n. A/4 del 19 aprile 2004;

Visto che in particolare sono stati destinati € 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilità nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. A/2 del 28 gennaio 2004 con cui sono state approvate le disposizioni per l'attivazione delle «Iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara», in cui tra l'altro si prevedeva un limite massimo per il contributo di prima assistenza per il rientro nelle abitazioni inagibili di € 15.000,00, poi elevato a € 35.000,00 dal commissario con ordinanza A/8 al fine di consentire la realizzazione degli interventi necessari per il rientro medesimo;

Vista la documentazione trasmessa dal comune di Carrara lo scorso 9 maggio prot. n. 17631 e prot. n. 17632, agli atti di questo ufficio, per richiedere il rimborso del saldo del contributo di prima assistenza per un importo complessivo di € 44.890,00;

Richiamata la nota commissariale prot. n. 120/21730/10.3.2. del 29 luglio 2004 con cui sono stati indicati i documenti necessari per la rendicontazione delle spese di prima assistenza alla popolazione e le relative modalità di presentazione agli uffici regionali;

Verificata dalla struttura regionale competente la regolarità e completezza della suddetta documentazione presentata dal comune di Carrara;

Valutato quindi di procedere alla liquidazione di € 44.890,00 a favore del comune di Carrara per il rimborso delle spese sostenute per i contributi di prima assistenza;

Ordina:

1. Di liquidare l'importo complessivo pari a € 44.890,00 a favore del comune di Carrara per il rimborso delle spese sostenute per i contributi di prima assistenza.

2. Di imputare la suddetta liquidazione a favore del comune di Carrara, sulle risorse depositate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale di Firenze n. 3959, destinate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003.

3. Di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 15 giugno 2005

Il commissario delegato: ARTUSA

05A07014

ORDINANZA 17 giugno 2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003. Integrazioni al piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale B/3 del 31 marzo 2004. (Ordinanza n. B/10).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Lucca e Pistoia, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002, prorogato con decreto del 5 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 in data 23 ottobre 2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana Tommaso Franci è nominato commissario delegato per la predetta situazione di emergenza;

Vista la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003 con cui è stato integrato l'art. 1 comma 3 lettera *c)* dell'ordinanza n. 3321/2003;

Viste le competenze attribuite al commissario delegato ai sensi delle ordinanze sopra richiamate;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3435 in data 27 maggio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 2005) in base alla quale l'Assessore della Giunta regionale Toscana con delega all'ambiente e tutela del territorio, alla protezione civile e al coordinamento delle politiche per la montagna, subentra fino al 31 dicembre 2005, al dott. Tommaso Franci nell'incarico di commissario delegato;

Vista l'ordinanza B/1 del 12 gennaio 2004 con la quale le risorse disponibili sono state ripartite come segue:

1. € 4.000.000,00 per la concessione di contributi per la ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione;

2. € 8.613.822,32 per l'esecuzione di interventi di ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e di realizzazione di opere per la messa in sicurezza del reticolo idraulico e dei versanti e di interventi di manutenzione straordinaria degli alvei;

Considerato che nella gestione dei contributi relativi alle imprese ed ai privati cittadini è maturata una economia di € 708.500,00;

Considerato pertanto che si rende possibile ripartire diversamente le risorse disponibili, incrementando di € 708.500,00 il finanziamento per interventi di ripristino e messa in sicurezza sul territorio;

Vista l'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004 con la quale è stato approvato il piano degli interventi prioritari nei territori delle province di Lucca e Pistoia;

Viste le ordinanze B/5 del 23 settembre 2004 e B/6 del 22 ottobre 2004 con le quali sono state apportate modifiche al piano degli interventi nel territorio della provincia di Pistoia relativamente al comune di Piteglio e Pistoia, fermo restando l'importo complessivo finanziato con l'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004;

Considerato che per quanto riguarda il territorio della provincia di Pistoia il comune di Pescia ed il Consorzio di bonifica Ormbrone P.se Bisenzio hanno chiesto di disporre di ulteriori risorse per completare interventi già finanziati con l'ordinanza B/3, mentre il comune di Piteglio ha chiesto il finanziamento di un intervento aggiuntivo;

Considerato che per quanto riguarda il territorio della provincia di Lucca il comune di Villa Basilica ha chiesto ulteriori risorse per proseguire i lavori eseguiti nella fase di somma urgenza relativa all'evento in questione;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito dalle provincie di Pistoia e Lucca;

Visto l'allegato n. 1 alla presente ordinanza contenente l'elenco degli interventi per i quali sono stati richiesti i relativi finanziamenti per un importo complessivo di € 708.500,00;

Ritenuto opportuno avvalersi dell'opera dei soggetti attuatori degli interventi per quanto attiene la progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dei lavori;

Ricordato ai soggetti attuatori il divieto di utilizzare le deroghe normative previste ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2, e nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3321/03, in quanto lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali in questione è terminato il 31 dicembre 2004;

Ritenuto di stabilire che i lavori di cui all'allegato n. 1 debbano essere progettati ed aggiudicati entro il termine di centocinquanta giorni dalla data della presente ordinanza ed ultimati entro dodici mesi dal suddetto termine;

Riconfermate le ordinanze B/4 del 9 agosto 2004 e B/8 del 16 dicembre 2004 per quanto relativo alle modalità di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori e di rendicontazione delle spese;

Ordina:

Per i motivi esposti in premessa il finanziamento destinato agli interventi di ripristino e messa in sicurezza sul territorio di cui all'ordinanza B/1 del 12 gennaio 2004 e incrementato di € 708.500,00, con pari diminuzione del finanziamento destinato dalla stessa ordinanza alla concessione di contributi per la ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione;

Gli interventi di cui agli allegati 1 e 2 dell'ordinanza B/3 del 31 marzo 2004 sono integrati con quelli di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza;

Di nominare soggetti attuatori degli interventi quelli elencati nell'allegato 1 alla presente ordinanza e di attribuire a ciascuno di essi i finanziamenti riportati nell'allegato stesso per un totale di € 708.500,00;

Di avvalersi dell'opera dei soggetti attuatori degli interventi per quanto attiene la progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione dei lavori;

Di ricordare ai soggetti attuatori il divieto di utilizzare le deroghe normative previste ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2, e nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3321/03, in quanto lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali in questione è terminato il 31 dicembre 2004;

Che i lavori di cui all'allegato 1 debbano essere progettati ed aggiudicati entro il termine di centocinquanta giorni dalla data della presente ordinanza ed ultimati entro dodici mesi dal suddetto termine;

Di riconfermare quanto disposto con le ordinanze B/4 del 9 agosto 2004 e B/8 del 16 dicembre 2004 in merito alle modalità di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori e di rendicontazione delle spese;

Di trasmettere la presente ordinanza agli Enti attuattori degli interventi e alle Strutture regionali interessate, e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 17 giugno 2005

Il commissario delegato: ARTUSA

05A07012

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 5 luglio 2005, n. **1/2005/DGAMTC.**

Applicazione delle norme transitorie dell'art. 17 del decreto 11 marzo 2005.

Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

All'Unioncamere

e, p.c.

Alla Confindustria

All'Anfia

Alla Confartigianato

Alla C.N.A.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

L'introduzione nell'Unione europea del cosiddetto «tachigrafo digitale» è disposta dall'art. 2, par. 1, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, nella parte in cui si prevede che: «i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dopo ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee dell'atto da adottare in virtù dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85 (...) dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85». La lettera *b)* del medesimo paragrafo specifica inoltre che: «a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni della lettera *a)*, i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8 e che hanno un peso massimo superiore a 10 tonnellate, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci che hanno un peso massimo superiore a 12 tonnellate, immatricolati per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono soggetti, nella misura in cui la trasmissione dei segnali viene effettuata esclusivamente in modo elettrico verso l'apparecchio di controllo di cui sono muniti, alle disposizioni dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, allorché si procede alla sostituzione di tale apparecchio».

La data di tale introduzione, in virtù dell'emanazione del regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione (pubblicato nella G.U.C.E. del 5 agosto 2002) che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, era fissata dallo stesso art. 2, paragrafo 1, lettera *a)*, in ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sopra citata e dunque al 5 agosto 2004.

Il paragrafo 3 dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2135/98 disponeva altresì che: «qualora, dopo dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di cui al paragrafo 1, non sia stata rilasciata nessuna omologazione CE per un apparecchio di controllo conforme alle prescrizioni dell'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, la Commissione presenterà al Consiglio una proposta intesa a prorogare i termini previsti ai paragrafi 1 e 2».

Con decreto ministeriale del 31 ottobre 2003, n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2004, sono state emanate disposizioni attuative del citato regolamento CE 2135/98 ed assegnato alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, tra gli altri, il compito di svolgere l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo (art. 3, comma 2). Le stesse Camere di commercio sono state individuate quali autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche (art. 3, comma 3). Il precitato decreto ministeriale 31 ottobre 2003 ha previsto la successiva adozione di due provvedimenti con i quali disciplinare rispetivamente: le modalità e le condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione (art. 3, comma 7); le modalità di emissione delle carte tachigrafiche (art. 3, comma 8).

Successivamente, con riferimento alla data prevista per l'avvio del nuovo sistema europeo di controllo (dei tempi di percorrenza e della velocità) nel settore dei trasporti su strada, il vice Presidente della Commissione europea e Commissario ai trasporti, con nota in data 21 aprile 2004, indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha concesso una moratoria di dodici mesi, a decorrere dal 5 agosto 2004, per l'installazione del tachigrafo digitale, e detta agli Stati membri, quale linea di indirizzo, nella definizione di disposizioni transitorie, quella di permettere ai produttori di autoveicoli di installare il tachigrafo «analogico» attualmente in uso nei veicoli nuovi tra il 5 agosto 2004 e, al più tardi, il 5 agosto 2005, data corrispondente al termine della moratoria.

In attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2005 è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 marzo 2005 che definisce le modalità e le condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione.

Con riferimento alle autorizzazioni al montaggio ed alla riparazione dei cronotachigrafi CEE, di cui al regolamento (CEE) n. 1463/70, poi abrogato dal regolamento (CEE) n. 3821/85, va tenuto presente che la materia è regolamentata dall'art. 3 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e dal decreto ministeriale 24 maggio 1979, e che, successivamente, con la circolare n. 46 della direzione generale per l'autorizzazione e la tutela del mercato, in data 7 aprile 1998, sono stati chiariti alcuni elementi relativamente alla documentazione da allegare al fascicolo dell'istruttoria.

Considerato, inoltre che la precitata nota del vice Presidente della Commissione europea e Commissario ai trasporti prescrive che «le autorità degli Stati membri non immatricolano i veicoli dotati di tachigrafo digitale se lo Stato membro non è in grado di emettere carte per tachigrafi» e che ciò forma oggetto della previsione dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, il cui decreto attuativo non è stato ancora emanato, si rende necessario fornire alcuni chiarimenti in merito all'art. 17 del decreto ministeriale 11 marzo 2005 che prevede disposizioni transitorie.

Ciò anche in relazione alle disposizioni dettate sull'argomento dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi statistici - Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, con nota prot. n. 563/MOT1, in data 20 luglio 2004, che permettono, sino al 5 agosto 2005, l'immatricolazione di veicoli muniti di cronotachigrafo analogico (cronotachigrafi CEE) e con riguardo ai compiti che l'art. 5, comma 1, del decreto 31 ottobre 2003, n. 361, attribuisce alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, relativamente alle prescrizioni dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 3821/85 per ciò che concerne le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo denominati cronotachigrafi CEE rispettivamente ai montatori ed alle officine autorizzate.

Ciò premesso, successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 11 marzo 2005, avvenuta il 26 maggio 2005, decorso l'ordinario periodo di *vacatio legis*, al fine di assicurare, in vista del termine del 5 agosto 2005, la continuità nell'applicazione della normativa comunitaria e di consentire la predisposizione di tutte le misure che permettano l'adempimento degli obblighi comunitari in argomento, si specifica, in ragione della pluralità di procedimenti amministrativi interessati, quanto segue:

1. *Procedimenti amministrativi* in itinere *alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 marzo 2005.*

Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 marzo 2005, non è possibile concedere nuove autorizzazioni per le operazioni di montaggio e riparazione di tachigrafi alle officine sprovviste dei requisiti richiesti per i centri tecnici in forza della previsione dell'art. 17, comma 2, primo alinea del precitato decreto ministeriale.

Le richieste per l'autorizzazione al montaggio ed alla riparazione di cronotachigrafi (CEE), di cui all'allegato I del regolamento CEE 3821/85, avviati con istanza pervenuta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anteriormente al 26 maggio 2005 ed in corso di istruttoria, continueranno ad essere esaminate dal Ministero delle attività produttive e dalle stesse Camere di commercio, secondo le procedure previste dalla normativa vigente all'atto della domanda, ossia procedendo direttamente all'esame tecnico delle attrezzature ed inviando l'esito di tale accertamento al Ministero delle attività produttive per il rilascio dell'autorizzazione.

2. *Operazioni di montaggio di tachigrafi costruiti in base all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85.*

La limitazione alle operazioni di riparazione di cronotachigrafi, costruiti in base all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85, per le autorizzazioni concesse alle officine anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 11 marzo 2005 e quelle la cui istruttoria era in corso alla medesima data, opererà dopo il 5 agosto 2005.

La predetta limitazione alle operazioni di riparazione di cronotachigrafi, costruiti in base all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85, per le autorizzazioni concesse anteriormente alla data del decreto 11 marzo 2005, va intesa inoltre nel senso che le operazioni di riparazioni consentite comprendono quelle di sostituzione dei cronotachigrafi (CEE), per i veicoli non soggetti alle disposizioni dell'allegato I B, secondo il disposto dell'art. 2, par.1, lett, *b)*, del regolamento (CE) n. 2135/98.

Del pari, in caso di autorizzazione al solo montaggio di cronotachigrafi costruiti in base all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85, questa si intende limitata alle operazioni di montaggio consequenziali alle operazioni di sostituzione dei cronotachigrafi (CEE) per i veicoli non soggetti alle disposizioni dell'allegato I B, secondo il disposto dell'art. 2, par.1, lett. *b)*, del regolamento (CE) n. 2135/98.

In tale contesto normativo ed in relazione al summenzionato regime delle autorizzazioni concesse alle officine anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 11 marzo 2005, anche al fine di uniformare le procedure di aggiornamento delle nuove autorizzazioni in essere, va altresì chiarito che non necessita di nuova autorizzazione, la ditta che dimostri, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, la variazione di elementi non essenziali o comunque la continuità aziendale sotto il profilo delle attestazioni tecniche delle attrezzature già sottoposte ad esame tecnico, dandone pronta comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio che ne curerà l'inoltro al Ministero delle attività produttive ai fini dell'annotazione della precedente autorizzazione.

Roma, 5 luglio 2005

Il Ministro delle attività produttive: SCAJOLA

05A07115

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo ai *referendum* popolari per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita e concernenti in particolare: limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni; norme sui limiti all'accesso; norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso; divieto di fecondazione eterologa.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte suprema di cassazione, con verbale chiuso in data 11 luglio 2005, ha accertato a norma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alla votazione per i *referendum* popolari (indetti con decreti del Presidente della Repubblica in data 7 aprile 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 12 aprile 2005) non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, così come stabilito dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

05A07161

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 luglio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2006
Yen giapponese	134,40
Lira cipriota	0,5736
Corona ceca	30,166
Corona danese	7,4561
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68800
Fiorino ungherese	247,04
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0850
Corona svedese	9,4744
Tallero sloveno	239,48
Corona slovacca	38,879
Franco svizzero	1,5554
Corona islandese	78,76
Corona norvegese	7,9120
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3101
Leu romeno	3,5760
Rublo russo	34,4780
Nuova lira turca	1,6125
Dollaro australiano	1,6129
Dollaro canadese	1,4584
Yuan cinese	9,9368
Dollaro di Hong Kong	9,3392
Rupia indonesiana	11720,86
Won sudcoreano	1252,95
Ringgit malese	4,5623
Dollaro neozelandese	1,7760
Peso filippino	67,510
Dollaro di Singapore	2,0381
Baht tailandese	50,483
Rand sudafricano	8,2184

Cambi del giorno 12 luglio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2166
Yen giapponese	135,33
Lira cipriota	0,5736
Corona ceca	30,211
Corona danese	7,4572
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68815
Fiorino ungherese	246,27
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6958
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1040
Corona svedese	9,4560
Tallero sloveno	239,46
Corona slovacca	38,780
Franco svizzero	1,5563
Corona islandese	78,89
Corona norvegese	7,8965
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3128
Leu romeno	3,5715
Rublo russo	34,7850
Nuova lira turca	1,6299
Dollaro australiano	1,6143
Dollaro canadese	1,4742
Yuan cinese	10,0692
Dollaro di Hong Kong	9,4612
Rupia indonesiana	11900,78
Won sudcoreano	1264,66
Ringgit malese	4,6231
Dollaro neozelandese	1,7797
Peso filippino	68,190
Dollaro di Singapore	2,0537
Baht tailandese	50,815
Rand sudafricano	8,1026

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A07195 - 05A07196

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza, delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative - in esecuzione della convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia.

Società cooperativa «Fovia» a r.l. con sede in Foggia, via Capozzi n. 85 costituita per rogito notaio Lorenzo Carusillo di Foggia in data 4 luglio 1973, repertorio n. 14730, posizione B.u.s.c. n. 1347/126452, codice fiscale/partita IVA n. 00214980716.

Società cooperativa «Edil 89» a r.l. con sede in Lesina, via Oberdan n. 26 costituita per rogito notaio Renato Di Biase di Torremaggiore, in data 15 aprile 1989, repertorio n. 16525, posizione B.u.s.c. n. 3936/241492, codice fiscale/partita IVA n. 01767750712.

Società cooperativa «La Mimosa» a r.l., con sede in S. Severo, via Mandes n. H/3, costituita per rogito notaio Rocco Iannarelli di S. Severo in data 29 gennaio 1985, repertorio n. 147643, posizione B.u.s.c. n. 3074/209318, codice fiscale/partita IVA n. 01448310712.

Società cooperativa «Santa Rosa» a r.l. con sede in Stornara, via Regina Margherita n. 76 costituita per rogito notaio Emma La Monaca di S. Severo in data 21 aprile 1993, repertorio n. 36034, posizione B.u.s.c. n. 4375/263191, codice fiscale/partita IVA n. 01980700718.

Società cooperativa «Azzurra» a r.l. con sede in S. Nicandro G., via A. Russo n. 13, costituita per rogito notaio Giovanni Gentile di Luvera in data 9 ottobre 1990, repertorio n. 8964, posizione B.u.s.c. n. 4110/249993, codice fiscale/partita IVA n. 01848360713.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza, delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative - in esecuzione della convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia.

Società cooperativa «La Donia Garganica» a r.l., con sede in Manfredonia, via Manfredi n. 87, costituita per rogito notaio Filippo Rizzo Corallo di Manfredonia, in data 16 febbraio 1976, repertorio n. 340, posizione B.u.s.c. n. 1654/143677, codice fiscale/partita IVA n. 83003280712.

Società cooperativa «La Futura» a r.l., con sede in Biccari, via Fuori Porta Annunziata, costituita per rogito notaio Orfina Scrocco di Lucera, in data 10 marzo 1993, repertorio n. 12690, posizione B.u.s.c. n. 4407/264563, codice fiscale/partita IVA n. 0200840713.

Società cooperativa «Casanova 78» a r.l., con sede in Lucera, via Donatello n. 8 costituita per rogito notaio Giovanni B. Talami di Lucera in data 29 marzo 1978, repertorio n. 111117, posizione B.u.s.c. n. 1943/159986, codice fiscale/partita IVA.

Società cooperativa «Primavera» a r.l., con sede in S. Severo, via Ramo n. 30 costituita per rogito notaio Matteo D'Angelo di S.Severo in data 12 maggio 1986, repertorio n. 108869, posizione B.u.s.c. n. 3562/224498, codice fiscale/partita IVA n. 01588860716.

Società cooperativa «Concordia» a r.l., con sede in Margherita di S., via Garibaldi n. 156, costituita per rogito notaio Mario La manna di Bisceglie, in data 6 aprile 1984, repertorio n. 16678, posizione B.u.s.c. n. 3215/212228, codice fiscale/partita IVA n. 01471880714.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza, delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative - in esecuzione della convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia.

Società cooperativa «Il Garofano» a r.l., con sede in S. Severo via Miroballo n. 77 costituita per rogito notaio Rocco lannarelli di S. Severo, in data 11 giugno 1981, repertorio n. 127724, posizione B.u.s.c. n. 2982/206539, codice fiscale/partita IVA n. 01402380719.

Società cooperativa «SA. La Margherita» a r.l., con sede in S. Nicandro G., Via XX Settembre n. 8 costituita per rogito notaio Francesco Amendolare di Vico Del G., in data 11 gennaio 1988, repertorio n. 4717, posizione B.u.s.c. n. 3773/232781, codice fiscale/partita IVA n. 01690640717.

Società cooperativa «Terra Del Sole» a r.l., con sede in Ortanova, via A. Moro n. 135 costituita per rogito notaio Michele Augelli di Foggia in data 16 maggio 1988, repertorio n. 1592, posizione B.u.s.c. n. 3824/235674, codice fiscale/partita IVA n. 01702260710.

Società cooperativa «C.E.M.E.A.» a r.l., con sede in Lucera, via Quaranta n. 7 costituita per rogito notaio Giovanni Battista Talani di Lucera in data 27 maggio 1978, repertorio n. 111266, posizione B.u.s.c. n. 1939/159810, codice fiscale/partita IVA n. 00430830711.

Società cooperativa «Edil Sveva» a r.l., con sede in Lucera, via Mazzini n. 74, costituita per rogito notaio Francesco Di Bitonto di Lucera in data 19 dicembre 1986, repertorio n. 30028, posizione B.u.s.c. n. 3585/224721, codice fiscale/partita IVA n. 01597360716.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza, delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative - in esecuzione della convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* secondo comma del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia.

Società cooperativa «Novacasa» a r.l., con sede in Lucera, via Mazzini n. 76, costituita per rogito notaio Luciano M. Follieri di Apricena, in data 30 febbraio 1988, repertorik n. 14277, posizione B.u.s.c. n. 3780/232912, codice fiscale/partita IVA n. 01683590713.

Società cooperativa «Autotrasporti Centro Puglia» a r.l., con sede in Cerignola, via Canne n. 9 costituita per rogito notaio Alfonso Amorosa di Cerignola, in data 30 gennaio 1988, repertorio n. 81058, posizione B.u.s.c. n. 3756/232163, codice fiscale/partita IVA n. 01674600711.

Società cooperativa «Quadrifoglio» a r.l., con sede in S. Severo, via 2 Giugno n. 20 costituita per rogito notaio Fabrizio Eccellente di Poggio Imperiale in data 31 marzo 1981, repertorio n.577, posizione B.u.s.c. n. 2454/183052, codice fiscale/partita IVA n. 00595380718.

Società cooperativa «Agricola L'Ammiraglia» a r.l., con sede in Lucera via S. Giacomo n. 8 costituita per rogito notaio Leonardo P.M.A. Giuliani di Foggia in data 2 febbraio 1984, repertorio n. 15365, posizione B.u.s.c. n. 2924/203137, codice fiscale/partita IVA n. 01357310711

Società cooperativa «Autotrasportatori Rinascita Garganica» a r.l., con sede in S. Giovanni R., via Diaz n. 11 costituita per rogito notaio Francesco Tardio di S. Marco in L. in data 11 febbraio 1973, repertorio n. 54372, posizione B.u.s.c. n. 1317/124265, codice fiscale/partita IVA.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese, per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza, delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative - in esecuzione della convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - viale G. di Vittorio n. 1 -71100 Foggia.

Società cooperativa «Agrin Coop» a r.l., con sede in S. Ferdinando di P., via Umberto I° n. 32 costituita per rogito notaio Ferdinando Parente di Ascoli Satriano, in data 23 febbraio 1988, repertorio n. 2395, posizione B.u.s.c. n. 3800/233732, codice fiscale/partita IVA n. 01682950710.

Società cooperativa «Ferrantone» a r.l., con sede in Serracapriola, via Contrada Montesecco n. costituita per rogito notaio Renato Di Biase di Torremaggiore, in data 28 ottobre 1991, repertorio n. 20983, posizione B.u.s.c. n. 4271/257615, codice fiscale/partita IVA n. 01899460719.

Società cooperativa «Muratori e Affini San Francesco» a r.l., con sede in Cagnano Varano, via Manfredi n. 3 costituita per rogito notaio Italo Di Maria di S. Nicandro G. in data 18 novembre 1980, repertorio n. 12414, posizione B.u.s.c. n. 2368/180093, codice fiscale/partita IVA.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza, delle società cooperative in calce elencate.

Sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti delle medesime società cooperative - in esecuzione della convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, stipulata in data 30 novembre 2001 - è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545- *octiesdecies*, secondo comma del codice civile.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro — viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia.

Società cooperativa «Edilsud» a r.l., con sede in S. Ferdinando di P., via Fiume n. 20, costituita per rogito notaio Fernando Parente di Ascoli S., in data 21 dicembre 1987, repertorio n. 2121, posizione B.u.s.c. n. 3726/230468, codice fiscale/partita IVA n. 01652730712.

Società cooperativa «Smitercoop» a r.l., con sede in Foggia, via Martiri di via Fani n. 58/A, costituita per rogito notaio Antonio Pepe di Foggia, in data 14 settembre 1994, repertorio n. 13471, posizione B.u.s.c. n. 4486/269013, codice fiscale/partita IVA n. 02060450711.

Società cooperativa «San Giovanni» a r.l., con sede in S. Severo, via Gabelli n. 1, costituita per rogito notaio Renato Di Biase di Torremaggiore in data 6 febbraio 1986, repertorio n. 10678, posizione B.u.s.c. n. 3413/218550, codice fiscale/partita IVA n. 01531180717.

Società cooperativa «Società Cooperativa di lavoro e servizi socio sanitari pronto intervento» a r.l., con sede in Casalvecchio di P., via Ricciardi n. 8, costituita per rogito notaio Renato Di Biase di Torremaggiore in data 18 febbraio 1986, repertorio n. 10723, posizione B.u.s.c. n. 3336/216427, codice fiscale/partita IVA n. 01533470710.

05A07051-05A07052-05A07053-05A07055-05A07056-05A07057

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Omniait Piccola Società Cooperativa», in Grosseto

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa Scioglimento art. 2545-*sepitesdecies* del codice civile. della Soc. Cooperativa «Omniait Piccola Società Cooperativa», con sede in Grosseto, via Europa n. 38/a, costituita rogito notaio dott. Roberto Baldassarri in data 8 giugno 1998 - repertorio n. 33214 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies*, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Grosseto - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A07054

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Services & Tecnology S.C.R.L.», in Tortona

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «Services & Tecnology S.C.R.L.» con sede in Tortona (Alessandria), piazza Roma n. 47, costituita per rogito notaio Vincenzo Esposito di Tortona (Alessandria), in data 17 novembre 1999, repertorio n. 207364, codice fiscale e numero d'iscrizione registro imprese 01854130067, REA n. 205288 che, dagli accertamento eseguiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione , piazza G. Ambrosoli n. 5/13 - 15100 Alessandria, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il temine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A07059

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Soleverde piccola società cooperativa agricola a r.l.», in Borgoratto Alessandrino.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «Soleverde piccola società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Borgoratto Alessandrino (Alessandria), via Baldi n. 19, costituita per rogito notaio Ferdinando Cutino di Besozzo (Varese), in data 28 aprile 2000, repertorio n. 38983, codice fiscale e numero d'iscrizione registro imprese 01877700060, REA n. 207505 che, dagli accertamento eseguiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, piazza G. Ambrosoli n. 5/13 - 15100 Alessandria, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il temine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A07060

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione di alcuni presidi medico chirurgici

Con il decreto N.DGFDM-VII/183 ditta del 27 giugno 2005 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

Dimal 70: reg. 3026;

Entocid: reg. 3834;

Milethion: reg. 9521;

Rovion CZ 30: reg. 9518;

Vap Sect IR 50: reg. 9515.

Motivo della revoca: rinuncia della società Bleu Line S.r.l. titolare delle corrispondenti registrazioni.

05A07077

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fatroximin»

Estratto provvedimento n. 139 del 16 giugno 2005

Specialità medicinale per uso veterinario «FATROXIMIN»: spray topico, nella confezione: bombola da 170 g - A.I.C. n. 100077130.

Titolare A.I.C: Fatro S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285, codice fiscale 01125080372.

Variazione tipo I - sostituzione di uno o più componenti del sistema di colorazione attualmente utilizzato per la produzione.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario in questione, la modifica di composizione relativamente agli eccipienti così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07032

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Mypravac Suis».

Estratto provvedimento n. 142 del 28 giugno 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0176/001/II/001.

Specialità medicinale per uso veterinario «MYPRAVAC SUIS».

Confezioni:

flacone da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 103613016;

flacone da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 103613028;

10 flaconi da 10 dosi - A.I.C. n. 103613030.

Titolare A.I.C: Laboratorios Hipra S.A., con sede in Amer - Girona (Spagna) - Avda. La Sela 135.

Variazione tipo II - modifica SPC.

Si autorizza la modifica del sommario delle caratteristiche del prodotto relativamente all'interferenza degli anticorpi di origine materna nei confronti dell'efficacia del vaccino (sviluppo di immunità attiva). La modifica suddetta riguarda i punti 4 - 5.2 e 5.10 del sommario delle caratteristiche del prodotto.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

05A07030

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Hyoresp».

Estratto provvedimento n. 143 del 28 giugno 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/106/001/II/102.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «HYORESP». Tutte le confezioni A.I.C. n. 102633.

Titolare A.I.C: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale 00221300288.

Variazione tipo II - aggiunta officina controllo qualità e modifica officina «beach release».

Si autorizza l'effettuazione delle operazioni di «controllo qualità» per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, oltre presso l'officina di Tolosa già autorizzata, anche presso l'officina Merial Laboratoire Porte des Alpes, 99 rue de l'Aviation - Saint-Priest - Lione (Francia).

La suddetta officina Merial Saint-Priest - Lione (Francia) effettuerà anche il «batch release» in sostituzione dell'officina Merial di Tolosa.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

05A07031

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ampixil»

Estratto provvedimento n. 144 del 4 luglio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario «AMPIXIL»: polvere orale nella confezione: 500 g di polvere in flacone da 2500 ml - A.I.C. n. 102413034.

Titolare A.I.C: Izo S.p.a., con sede legale e fiscale in Brescia, via A. Bianchi n. 9, codice fiscale 00291440170.

Variazione tipo I - modifica delle specifiche del principio attivo.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica da sterile a non sterile della materia prima «ampicillina sale sodico».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07029

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prozek spray no gas».

Estratto provvedimento n. 145 del 4 luglio 2005

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico «PROZEK SPRAY NO GAS» A.I.C. n. 103584.

Modifica officina di produzione;

Titolare A.I.C.: Doppiaemme di M. Zanuttigh, via degli Artigiani n. 42, S. Pier D'Isonzo (Gorizia).

Confezioni:

flacone in polietilene da 200 ml - A.I.C. n. 103584013;

flacone in polietilene da 100 ml - A.I.C. n. 103584025;

flacone in polietilene da 300 ml - A.I.C. n. 103584037;

flacone in polietilene da 500 ml - A.I.C. n. 103584049.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico in oggetto presso l'officina Pharmac Italia S.r.l., viale Umbria n. 55/57 Rozzano (Milano) per tutte le operazioni di produzione e di rilascio dei lotti.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

Il presente provvedimento che ha efficacia immediata sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07028

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prozek shampoo antiparassitario».

Estratto provvedimento n. 146 del 4 luglio 2005

Medicina1e veterinario antiparassitario disinfestante uso topico «PROZEK SHAMPOO ANTIPARASSITARIO» A.I.C. n. 103583.

Modifica officina di produzione;

Titolare A.I.C.: Doppiaemme di M. Zanuttigh, via degli Artigiani n. 42, S. Pier D'Isonzo (Gorizia).

Confezioni:

flacone PE da 100 ml - A.I.C. n. 103583011;

flacone PE da 150 ml - A.I.C. n. 103583023;

flacone PE da 200 ml - A.I.C. n. 103583035;

flacone PE da 250 ml - A.I.C. n. 103583047;

flacone PE da 300 ml - A.I.C. n. 103583050;

flacone PE da 500 ml - A.I.C. n. 103583062;

flacone PE da 1000 ml - A.I.C. n. 103583074;

flacone PE da 5000 ml - A.I.C. n. 103583086.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico in oggetto presso l'officina Pharmac Italia S.r.l., viale Umbria n. 55/57 Rozzano (Milano) per tutte le operazioni di produzione e di rilascio dei lotti.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

Il presente provvedimento che ha efficacia immediata sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A07027

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kaidor»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 381 del 27 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KAIDOR nella forma e confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

Titolare A.I.C.: Krugher Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino - Firenze, via Volturno, 10/12, cap 50019, Italia, codice fiscale 04913660488.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml A.I.C. n. 036246015 (in base 10) 12L4HZ (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Help S.A. Pharmaceuticals - 10 Valaoritou Str,GR 144 52 Metamorphosis - Atene, Grecia (tutte le fasi);

Composizione: 1 ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1 mg; propile paraidrossibenzoato 0,1 mg; etanolo al 96% 76 mg; idrossietilcellulosa 2,8 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice AIC n. n.036039, relativo al farmaco: «Citalopram Bruni» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036246015 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 12,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,11.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036246015 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06940

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ricap»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 382 del 27 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RICAP nella forma e confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia - Genova, via E. Bazzano, 14, cap 16019, Italia, codice fiscale 00274990100.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml A.I.C. n. 036056012 (in base 10) 12DBYD (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Help S.A. Pharmaceuticals - 10 Valaoritou Str, GR 144 52 Metamorphosis - Atene, Grecia (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1 mg; propile paraidrossibenzoato 0,1 mg; etanolo al 96% 76 mg; idrossietilcellulosa 2,8 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036056012 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

classe di rimborsabiiità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 12,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,11.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036056012 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml – RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06941

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Selvi»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 383 del 27 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CITALOPRAM SELVI nella forma e confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.;

Titolare A.I.C.: Selvi Laboratorio Bioterapico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Lisbona, 23, cap 00198, Italia, codice fiscale 10717650153;

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C:

confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml A.I.C. n. 036040018 (in base 10) 12CVBL (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Help S.A. Pharmaceuticals - 10 Valaoritou Str,GR 144 52 Metamorphosis - Atene, Grecia (tutte le fasi);

Composizione: 1 ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1 mg; propile paraidrossibenzoato 0,1 mg; etanolo al 96% 76 mg; idrossietilcellulosa 2,8 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036040018 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 12,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,11.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036040018 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

05A06942

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verisan»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 384 del 27 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinali VERISAN nelle forme e confezioni: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Sayonara - Sanremo - Imperia, Strada Solaro, 75/77, cap 18038, italia, codice fiscale 00071020085.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml A.I.C. n. 036030017 (in base 10) 12CKL1 (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Help S.A. Pharmaceuticals - 10 Valaoritou Str,GR 144 52 Metamorphosis - Atene, Grecia (tutte le fasi);

Composizione: 1 ml di soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: citalopram cloridrato 44,48 mg, pari a citalopram 40 mg;

eccipienti: metile paraidrossibenzoato 1 mg; propile paraidrossibenzoato 0,1 mg; etanolo al 96% 76 mg; idrossietilcellulosa 2,8 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice n. 036056 relativo al farmaco: «Ricap» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036030017 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 12,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,11.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036030017 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06943

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Migracin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 385 del 27 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MIGRACIN, anche nella forma e confezione: «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

Titolare A.I.C.: Max Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio (Salerno), via Conforti, 42, codice fiscale 01393930019.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 025568092 (in base 10) 0SD8UW (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. stabilimento sito in Palomonte, Nucleo industriale (Produzione completa); Biolab S.p.a. stabilimento sito in Vimodrone (Milano), via Bruno Buozzi, 2 (Controllo);

Composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: Amikacina solfato mg 667,5 (pari ad amikacina mg 500);

eccipienti: sodio citrato 50,2 mg; sodio metabisolfito 13,2 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: Migracin è indicato nel trattamento a breve termine di infezioni gravi da ceppi sensibili di germi Gram-negativi, comprese le specie di pseudomonas, ecoli, proteus indolo+ e indolo-, di providencia, del gruppo Klebsiella-enterobacter-serratia, e di acinetobacter.

Questo antibiotico si dimostra efficace:

- nella terapia delle battiriemie, delle setticemie e delle sepsi neonatali;

- nella terapia delle infezioni gravi delle vie respiratorie; delle ossa e delle articolazioni del SNC (inclusa la meningite); delle infezioni intra addominali (inclusa la peritonite); delle ustioni e delle infezioni post-operatorie (incluse quelle della chirurgia vascolare);

- nella terapia delle infezioni gravi, complicate e ricorrenti, delle vie urinarie, causate da germi Gram negativi. Per contro, come gli altri aminoglicosidi, l'amikacina non è indicata negli episodi infettivi iniziali non complicati del tratto urinario, quando l'agente eziologico è sensibile ad antibiotici potenzialmente meno tossici;

- nella terapia delle infezioni da stafilococco; perciò si può adottare come terapia d'attacco in caso di infezioni stafilococciche accertate o presunte, quando il paziente è allergico ad altri antibiotici, od è presente un'infezione mista da stafilococchi e Gram negativi;

- nella terapia delle sepsi neonatali, quando il test di sensibilità indica che altri aminoglicosidi non si possono impiegare.

In tali casi può essere indicata anche una terapia concomutante con un antibiotico di tipo penicillinico, a causa della possibilità di sovrainfezione da Gram positivi (streptococchi o pneumococchi).

Migracin è in grado di combattere le infezioni da germi Gram negativi resistenti alla gentamicina ed alla tobramicina, particolarmente da proteus rettgeri, providencia stuartil, serratia mercescens e pseudomonas aeruginosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 025568092 (in base 10) 0SD8UW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,12;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,70.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 025568092 «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale OSP-1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06944

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fentatienil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 386 del 27 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FENTATIENIL anche nelle forme e confezioni: «1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale, «20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale;

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, cap 00181, codice fiscale 03907010585.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale - A.I.C. n. 028347021 (in base 10) 0V12NF (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Janssen Pharmaceutica N.V. stabilimento sito in Beerse (Belgio), Turnhoutseweg 30; ACRAF S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio 22;

Composizione: 1 ml:

principio attivo: sufentanil citrato 0,075 mg;

eccipienti: sodio cloruro 9 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

confezione: «20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale - A.I.C. n. 028347045 (in base 10) 0V12P5 (in base 32)

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Janssen Pharmaceutica N.V. stabilimento sito in Beerse (Belgio), Turnhoutseweg 30; ACRAF S.p.a. stabilimento sito in Ancona, via Vecchia del Pinocchio 22;

Composizione 20 ml:

principio attivo: sufentanil citrato 1,5 mg;

eccipienti: sodio cloruro 180 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 20 ml;

Indicazioni terapeutiche: induzione e mantenimento dell'anestesia generale. Neuroleptoanalgesia. Analgesia epidurale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale - A.I.C n. 028347021 (in base 10) 0V12NF (in base 32)

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,95;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,17;

confezione: «20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale - A.I.C. n. 028347045 (in base 10) 0V12P5 (in base 32)

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 90,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 148,54.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 028347021 «1 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale OSP-1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 028347045 «20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso o epidurale» 5 fiale OSP-1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06945

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amicasil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 387 del 27 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «AMICASIL», anche nella forma e confezione: «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale.

Titolare A.I.C.: Pharmatex Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Appiani n. 22, c.a.p. 20121, Italia, codice fiscale 03670780158.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale - A.I.C. n. 024459137 (in base 10) 0RBFW1 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Fisiopharma S.r.l. stabilimento sito in Palomonte (Salerno), nucleo industriale.

Composizione:

principio attivo: amikacina solfato 667,5 mg pari a amikacina 500 mg;

eccipienti: sodio citrato 50,2 mg; sodio metabisolfito 13,4 mg; acqua p.p.i. 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: Amicasil è indicato nel trattamento a breve termine di infezioni gravi da ceppi sensibili di germi gram-negativi, comprese le specie di pseudomonas, e.coli, proteus indolo+ e indolo-, di providencia, del gruppo klebsiellaenterobacter-serratia, e di acinetobacter.

Questo antibiotico si dimostra efficace:

nella terapia delle battiriemie, delle setticemie e delle sepsi neonatali;

nella terapia delle infezioni gravi delle vie respiratorie; delle ossa e delle articolazioni; del SNC (inclusa la meningite); delle infezioni intra addominali (inclusa la peritonite); delle ustioni e delle infezioni post-operatorie (incluse quelle della chirurgia vascolare);

nella terapia delle infezioni gravi, complicate e ricorrenti, delle vie urinarie, causate da germi gram negativi. Per contro, come gli altri aminoglicosidi, l'amikacina non è indicata negli episodi infettivi iniziali non complicati del tratto urinario, quando l'agente eziologico è sensibile ad antibiotici potenzialmente meno tossici;

nella terapia delle infezioni da stafilococco; perciò si può adottare come terapia d'attacco in caso di infezioni stafilococciche accertate o presunte, quando il paziente è allergico ad altri antibiotici, od è presente un'infezione mista da stafilococchi e gram negativi;

nella terapia delle sepsi neonatali, quando il test di sensibilità indica che altri aminoglicosidi non si possono impiegare.

In tali casi può essere indicata anche una terapia concomutante con un antibiotico di tipo penicillinico, a causa della possibilità di sovrainfezione da Gram positivi (streptococchi o pneumococchi).

Amicasil è in grado di combattere le infezioni da germi gram negativi resistenti alla gentamicina ed alla tobramicina, particolarmente da proteus rettgeri, providencia stuartil, serratia mercescens e pseudomonas aeruginosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale - A.I.C. n. 024459137 (in base 10) 0RBFW1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 20,28;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 33,47.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 024459137 «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale OSP-1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06946

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Disepavit»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 388 del 27 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «DISEPAVIT», nella forma e confezione: «soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml + 6 fiale II da 1,5 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156, codice fiscale 08205300588.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml + 6 fiale II da 1,5 ml - A.I.C. n. 035110016 (in base 10) 11HH40 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Gelfipharma International S.r.l. stabilimento sito in frazione San Grato (Lodi), via Emilia n. 99 (tutte).

Composizione: ogni fiala I contiene:

principi attivi: cianocobalamina 2,5 mg; acido folico 0,7 mg; nicotinamide 12 mg;

eccipienti: sodio tartrato 2 mg; sodio idrossido 0,13 mg; acqua per preparazioni iniettatile quanto basta a 1 ml.

Composizione: ogni fiala II contiene:

principio attivo: acido ascorbico 150 mg;

eccipienti: sodio ditionito 375 mg; sodio bicarbonato 71,55 mg; acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali di vitamina B_{12} nicotinamide, acido ascorbico, acido folico.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 035112, relativo al farmaco «Epaviten» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml + 6 fiale II da 1,5 ml - A.I.C. n. 035110016 (in base 10) 11HH40 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035110016 «soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml + 6 fiale II da 1,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06947

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epaviten»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 390 del 27 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «EPAVITEN», nella forma e confezione: «soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml + 6 fiale II da 1,5 ml.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156, codice fiscale 03589790587.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:

confezione: «soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml + 6 fiale II da 1,5 ml - A.I.C. n. 035112010 (in base 10) 11HK2B (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Gelfipharma International S.r.l. stabilimento sito in frazione San Grato (Lodi), via Emilia n. 99 (tutte).

Composizione: ogni fiala I contiene:

principi attivi: cianocobalamina 2,5 mg; acido folico 0,7 mg; nicotinamide 12 mg;

eccipienti: sodio tartrato 2 mg; sodio idrossido 0,13 mg; acqua per preparazioni iniettatile quanto basta a 1 ml.

Composizione: ogni fiala II contiene:

principio attivo: acido ascorbico 150 mg;

eccipienti: sodio ditionito 375 mg; sodio bicarbonato 71,55 mg; acqua per preparazioni iniettabile quanto basta a 1,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali di vitamina B_{12}, nicotinamide, acido ascorbico, acido folico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml + 6 fiale II da 1,5 ml - A.I.C. n. 035112010 (in base 10) 11HK2B (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035112010 «soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml + 6 fiale II da 1,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06948

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mizar»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 454 del 20 giugno 2005

Medicinale: MIZAR

Titolare A.I.C.: ICN Pharmaceuticals Italy S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. B. Pirelli n. 20, c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale 00811460153.

Variazione A.I.C.: 14.a modifica del sito del produttore già approvato (sostituzione o aggiunta) se non disponibile un certificato d'idoneità della Farmacopea europea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la sostituzione del produttore di principio attivo: «fluritromicina etilsuccinato»:

da: Gist Brocades ltaly S.p.a. (Caserta);

a: Diaspa S.p.a. Strada per Voghera n. 1 Corana (Pavia).

È inoltre modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione:

A.I.C. n. 028906028 - 12 compresse uso orale 375 mg;

A.I.C. n. 028906028 - «375 mg compresse rivestite» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06950

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seles Beta»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 451 del 20 giugno 2005

Medicinale: SELES BETA.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames s.n.c., cap 20100, Italia, codice fiscale 07254500155;

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta;

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono: ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale; angina pectoris; aritmie; intervento precoce nell'infarto miocardico acuto. Il nuovo foglio illustrativo ed il nuovo riassunto delle caratteristiche del prodotto corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024325060 - «100 mg compresse» 50 compresse in blister;

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06939

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flebogamma 5%»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 453 del 20 giugno 2005

Medicinale: FLEBOGAMMA 5%

Titolare A.I.C.: Instituto Grifols S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Parets del Valles - Barcellona, Poligono levante - Calle Can Guasch, 2, c.a.p. 08150, Spagna.

Variazione A.I.C.: 12. Modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica del periodo di validità della frazione II + III e delle condizioni di conservazione:

da: conservare a temperatura inferiore/uguale a -25^{0}C per 1 anno;

a: conservare a temperatura inferiore/uguale a -20^{0}C per 3 anni (intervallo -20: -30^{0}C, in sacchi di plastica protetti dalla luce). La ditta dovrà monitorare la stabilità dei prodotti finiti ottenuti dalla frazione II + III conservata per 3 anni.

Sono inoltre modificate secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea le denominazioni delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 029249048 - «5% soluzione per infusione endovenosa» flacone 50 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 029249051 - «5% soluzione per infusione endovenosa» flacone 100 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 029249063 - «5% soluzione per infusione endovenosa» flacone 200 ml + set infusionale;

a:

A.I.C. n. 029249048 - «5% soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 029249051 - «5% soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 029249063 - «5% soluzione per infusione» 1 flacone da 200 ml + set infusionale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicati in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06951

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fosfo Soda Fleet»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 456 del 20 giugno 2005

Medicinale: FOSFO SODA FLEET.

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Farini n. 5, c.a.p. 00185 Italia, codice fiscale 04545381008.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche - modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche come di seguito indicate:

trattamento di breve durata della stitichezza occasionale; lavaggio gastrointestinale in preparazione ad indagine diagnostiche strumentali o interventi chirurgici sul colon o sul retto.

I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione.

Sono inoltre modificate secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea le denominazioni delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 029318019 - flacone 45 ml;

A.I.C. n. 029318021 - flacone 90 ml;

a:

A.I.C. n. 029318019 - «48% + 18% soluzione orale»1 flacone da 45 ml;

A.I.C. n. 029318021 - «48% + 18% soluzione orale» 1 flacone da 90 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06949

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione del trasferimento di portafoglio infragruppo, concernente contratti del ramo vita, nell'ambito di alcune imprese del gruppo Aviva Group plc, ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza inglese ha comunicato l'avvenuto trasferimento del portafoglio vita, ivi compresi i contratti assunti in regime di libera prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, tra le seguenti imprese del gruppo Aviva Group plc:

- trasferimento del portafoglio vita di «non auto-sufficienza» (long term), ad eccezione di alcune polizze previdenziali con rendita, della Norwich Union Linked Life Assurance Company Ltd (NULLA), con sede legale in Pitheavlis, Perth, Scotland PH2 ONH, alla Norwich Union Life & Pension Ltd (NULAP), con sede in P.O. Box 4, Surrey Street - Norwich NR1 3N6.

- trasferimento del portafoglio vita, ramo IV (malattia-permanent health), della Commerciai Union Life Assurance Company Limited (CULAC), con sede in St. Helen's 1 Undershaft London EC3P 3DQ United Kingdom e della CGNU Life Assurance Ltd, con sede in Pitheavlis, Perth, Scotland PH2 ONH, alla Norwich Union Life & Pension Ltd (NULAP), con sede in P.O. Box 4, Surrey Street - Norwich NR1 3NG.

L'operazione di trasferimento di portafoglio ha effetto a partire dal 1° gennaio 2005.

L'operazione di trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale, o se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica, possono recedere dal rispettivi contratti entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

05A07116

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501163/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035